

APPIA ENERGY S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EXD. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16/02/2024

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2024	Data 16/02/2024 Rev. N. 9.00	Sostituisce Rev. N. 8.00 del 29/06/2021
--	---------------------------------	--

Sommario

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
1. Introduzione	5
2. La Società	8
2.1. La struttura organizzativa	8
2.2. Il Sistema di deleghe e procure.....	9
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	10
3.1 Motivazioni della Società all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione.....	10
3.2 Finalità del Modello.....	11
3.3. Destinatari del Modello	12
3.4. La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Appia Energy S.r.l.	13
4. Il Codice Etico	14
5. L'Organismo di Vigilanza	15
6. Il sistema di Whistleblowing	16
7. Il sistema sanzionatorio	18
8. Formazione e informativa	19
8.1. La formazione e l'informativa al Personale.....	19
8.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partners.....	20
9. Criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del Modello	21
9.1. Verifiche e controlli sul Modello	21
9.2. Approvazione, aggiornamento e adeguamento.....	21
10. Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo di Appia Energy S.r.l.	22

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Appia Energy S.r.l.: anche di seguito, “Società” o “APPIA”;

Gruppo: la Capogruppo e tutte le società controllate, nei confronti delle quali esercita attività di direzione e coordinamento, tra cui Appia Energy S.r.l., le società collegate e le società partecipate;

D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.¹;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

Reati o Reati presupposto: i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente (c.d. “reati presupposto”) indicati nel D. Lgs. n. 231/2001;

Destinatari: Il Consiglio di Amministrazione e i membri degli organi sociali di APPIA, dipendenti di ogni grado della Società, nonché i consulenti, i collaboratori e, in genere, tutti i terzi che agiscono per conto della Società, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano;

Dipendenti: tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con APPIA, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

Linee Guida CONFINDUSTRIA: le linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per il settore della gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001, emanate da Confindustria;

Organismo di Vigilanza o OdV: l’Organismo di Vigilanza della Società costituito ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;

Codice Etico: documento adottato da Appia Energy S.r.l., nel quale sono definiti i principi etici a cui la Società intende uniformare l’intera attività;

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel Modello.

Sistema Disciplinare o anche Sistema Sanzionatorio: sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Modello stesso e nel Codice Etico della Società.

1. Introduzione

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300*”, entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto, per la prima volta in Italia, la c.d. responsabilità amministrativa degli enti. Tale tipo di responsabilità si configura nel caso in cui determinati reati siano commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. apicali) o, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti c.d. sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente il reato.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti nel cui interesse e/o vantaggio siano stati commessi determinati reati.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive.

L'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa; in particolare, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde qualora riesca a dimostrare che:

i) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione e gestione* (Modello) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti espressamente previsti dal suddetto Decreto;

ii) ha affidato a un organo interno all'ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

iii) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le regole contenute nel Modello;

iv) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D. Lgs. n. 231/2001².

I reati presupposto della responsabilità dell'ente sono elencati nell'**Allegato 1** alla presente Parte Generale ("Elenco dei reati").

L'articolo 9, comma 1, del Decreto individua **le sanzioni** che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- i) le sanzioni pecuniarie;
- ii) le sanzioni interdittive;
- iii) la confisca;
- iv) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le "**sanzioni interdittive**" (applicabili anche quale misura cautelare) previste sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

² Sul punto, si precisa che il campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 è in continua espansione stante la possibile introduzione negli anni avvenire di nuove ipotesi di reato.

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha, inoltre, elaborato all'art. 15 del Decreto un'alternativa alla sanzione interdittiva rappresentata dal **commissario giudiziale**.

In particolare, la norma appena citata dispone che *“Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione”.

2. La Società

Appia Energy S.r.l. svolge principalmente attività di produzione di energia elettrica da CSS (Combustibile Solido Secondario) presso l'impianto che possiede e gestisce dal 2003 nel comune di Massafra (TA) con l'obiettivo di

produrre energia elettrica nel rispetto dell'ambiente, usare risorse rinnovabili con il fine di risparmiare sui combustibili fossili e di valorizzare le potenzialità del territorio.

Nel dettaglio, l'impianto è una centrale di produzione di energia elettrica che impiega, CSS (Combustibile Solido Secondario) con lo scopo di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivante dall'impiego di combustibili fossili. In particolare, il sistema di combustione dell'impianto utilizza un forno a letto fluido.

In linea con la mission della Società, APPIA ha implementato un Sistema di Gestione Integrata conforme e certificato ai sensi delle norme:

- ISO 9001:2015, Sistema di gestione della Qualità;
- ISO 45001:2018, Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- ISO 14001:2015, Sistema di gestione ambientale;
- EMAS per la produzione di energia elettrica e recupero dei materiali selezionati.

Inoltre, la Società è certificata ai sensi della SA 8000:2014, Sistema di Gestione Responsabilità Sociale d'Impresa.

2.1. La struttura organizzativa

La Società impronta la propria attività ai principi di una corretta gestione societaria, fondata sull'adeguatezza dei propri assetti e della propria struttura organizzativa, coerentemente con gli obiettivi dell'intero Gruppo societario a cui appartiene.

Il Modello di governance di APPIA e, in generale, l'intero sistema organizzativo, è strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La Società ha adottato un sistema di governance tradizionale composto da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio Sindacale, quale organo di controllo.

La Società ha ritenuto opportuno concentrare le proprie risorse e la propria struttura organizzativa sulla principale attività d'impresa (c.d. "core business"), ovvero la produzione di energia elettrica.

Al contempo, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione delle risorse infragruppo, si è avvertita l'esigenza di affidare ad una società del Gruppo, EuroEnergy Group S.r.l., alcuni servizi potenzialmente rilevanti sotto il profilo del rischio di commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, APPIA ha esternalizzato alcune attività mediante la sottoscrizione di apposito contratto di service, avente ad oggetto prestazione di servizi nei settori:

- societario,
- amministrativo,
- contabile,
- tecnico-commerciale
- manutentivo.

Nella loro esecuzione, EuroEnergy è tenuta, mediante la previsione di apposite clausole, a osservare le procedure contenute nel Modello di Organizzazione e di Gestione adottato da APPIA ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle prescrizioni inerenti alle attività oggetto del contratto.

2.2. Il Sistema di deleghe e procure

APPIA ha implementato un sistema di procure e deleghe, definito e conosciuto all'interno dell'organizzazione, che attribuisce poteri di firma e rappresentanza dell'organizzazione in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali delle persone coinvolte.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1 Motivazioni della Società all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione

La Società, nell'ottica di un processo di miglioramento e al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001, così come progressivamente integrato da molteplici disposizioni legislative.

La Società ritiene, infatti, che l'adozione del Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della Società, nonché di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, Pubbliche Amministrazioni con cui intrattiene rapporti, etc.).

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal suddetto Decreto.

L'Organo Amministrativo della Società ha approvato la prima versione del Modello con delibera del 09/03/2009, istituendo al contempo l'Organismo di Vigilanza, tracciando così un percorso omogeneo in un'ottica di conformità e adeguamento al D. Lgs. 231/2001.

APPIA ha successivamente aggiornato e revisionato il Modello di Organizzazione e Gestione fino alla sua ultima versione approvata con delibera del 29/06/2021

La Società nella predisposizione del Modello ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001, della più autorevole dottrina, dei dettami della giurisprudenza, nonché dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate, nella loro ultima versione³.

³ A tal proposito, come anticipato, **Part. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/2001** statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati?”*.

Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le **“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”** nelle quali esplicita i passi operativi, di seguito elencati, che la società deve compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. n. 231/2001:

- una **mappatura delle aree aziendali a rischio**. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;

- **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- un **Codice di Condotta**, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- un **sistema organizzativo**, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un **sistema autorizzativo**, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- delle **procedure operative**, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;

Si è proceduto, dunque, a:

- identificare i processi sensibili: obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi sensibili e delle aree a rischio, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità;
- effettuare la “gap analysis”: sulla base della situazione esistente come sopra accertata, si sono individuate le iniziative necessarie ai fini del migliore adeguamento agli scopi perseguiti dal Decreto del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi – segnalati dalle Linee Guida emanate – della separazione delle funzioni e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- definire le procedure decisionali: la Società ha approvato e implementato all'interno della propria organizzazione un sistema di istruzioni operative volto a presidiare i processi aziendali e a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto;
- svolgere un'analisi storica (“case history”) di eventuali casi emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili o amministrativi nei confronti della Società o dei suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001;
- definire il Modello;
- istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

3.2 Finalità del Modello

- un **sistema di controllo di gestione**, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
- un **sistema di comunicazione e formazione** del personale, ai fini del buon funzionamento del Modello;
- l'individuazione di un **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività o nel caso di aggiornamenti della normativa di riferimento;
- specifici **obblighi informativi** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- specifici **obblighi informativi** da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un **sistema disciplinare**, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti **principi**:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente predisposizione di idonee procedure operative finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti sanzionati penalmente.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappatura delle attività “sensibili” della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di poteri idonei a svolgere il compito di vigilare circa l'efficace e il corretto funzionamento del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l'eventuale perfezionamento anche mediante il ricorso a soggetti esterni a esso;
- la verifica e la archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, in modo che sia possibile verificare a posteriori ciò che è avvenuto in relazione a ogni operazione monitorata;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Le **finalità** del Modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla eliminazione o alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- diffondere la cultura aziendale secondo la quale la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi.

3.3. Destinatari del Modello

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici, di natura giuslavoristica, instaurati con la Società.

3.4. La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Appia Energy S.r.l.

In particolare, il Modello si compone di:

- **“Parte Generale”**: comprensiva di allegati, contenente una descrizione degli elementi fondamentali del D. Lgs. n. 231/2001, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello stesso, della struttura del Modello e dei suoi elementi principali (quali l’Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare).
- **“Parte Speciale”**: comprensiva di allegato, contenente l’indicazione degli Standard di Controllo Generali e Trasversali e dei processi aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 con i relativi protocolli (o Standard Specifici di Controllo) in relazione alle attività sensibili individuate.
- **“Codice Etico”**: documento che fissa le linee di orientamento generali cui la Società si ispira nella conduzione e nello svolgimento delle proprie attività.

4. Il Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta uno strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente l'attività aziendale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti di lavoro, da regolamenti e procedure interne.

La struttura organizzativa e il sistema di regole della Società devono, in ogni momento, essere coerenti con il Codice e facilitarne la piena applicazione.

Il Codice Etico è da intendersi vincolante per il Consiglio di Amministrazione e per gli organi di controllo, nonché per i Responsabili delle varie aree operative, per i dipendenti tutti e i collaboratori legati alle società da rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, di APPIA.

In ogni caso, la Società richiede ai fornitori, ai clienti e ai partner di tenere una condotta in linea con le prescrizioni contenute nel Codice Etico.

La conoscenza e l'adeguamento ai principi del presente Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con collaboratori e terzi.

5. L'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante dedicato canale di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

Tutte le informazioni e comunicazioni devono essere fornite, in forma scritta, all'OdV utilizzando un indirizzo e-mail **odvappiaenergysrl@gmail.com**.

I principi generali in tema di istituzione, di nomina e di sostituzione dell'Organismo di Vigilanza, le funzioni e i poteri dell'OdV, gli specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, il reporting dell'OdV verso gli organi societari sono definiti nell'**Allegato 2** al presente documento ("L'Organismo di Vigilanza").

6. Il sistema di Whistleblowing

A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 24/2023 - che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Appia Energy S.r.l. ha implementato il proprio sistema per le segnalazioni degli illeciti (c.d. “Whistleblowing”) conforme al nuovo dettato normativo.

In particolare, la Società ha istituito un canale interno per la trasmissione delle segnalazioni scritte e orali, che garantisce la riservatezza della segnalazione mediante l'utilizzo di sistemi di crittografia e che rispetta, in generale, i requisiti di cui al d. lgs. 24/2023; la piattaforma è raggiungibile all'indirizzo <https://whistleblowing.dataservices.it/MARCEGAGLIA> il cui link è pubblicato sul sito istituzionale della Società [https://www. https://www.appiaenergy.com//](https://www.https://www.appiaenergy.com//) in apposita sezione “Whistleblowing”.

Può essere oggetto di segnalazione qualsiasi informazione, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su tentativi di nasconderle, del presente Modello e dello stesso d.lgs. 231/2001, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Non può essere oggetto di segnalazione fatti relativi a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante.

La gestione delle segnalazioni è stata affidata ad un ufficio interno costituito *ad hoc* (il Gestore), dotato della necessaria autonomia e indipendenza e specificatamente formato e composto da:

- *Corporate General Counsel* della Capogruppo Marcegaglia Holding S.r.l.,
- *Corporate Human Resources Director* della Capogruppo Marcegaglia Holding S.r.l.
- *Amministratore delegato* di APPIA Energy S.r.l.

Il Gestore è l'unico ad avere accesso alla piattaforma e a ricevere e gestire le segnalazioni. Assicura la riservatezza delle informazioni acquisite e della identità del segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tramite piattaforma il segnalante può fare richiesta di un incontro con il Gestore per renderlo direttamente edotto delle violazioni che si intende rappresentare.

Le segnalazioni di violazioni del Modello e del d.lgs. 231/2001 saranno condivise dal Gestore con l'Organismo di Vigilanza, il quale sarà coinvolto e reso edotto di ogni successiva fase di indagine e analisi della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche circa la loro fondatezza solo se conterranno elementi utili alla

ricostruzione del fatto segnalato e l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti segnalati si sono verificati.

Resta fermo l'obbligo della veridicità dei fatti o delle situazioni oggetto di segnalazione a tutela del segnalato.

La Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La Società, dunque, si astiene dal porre in essere atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

È parimenti garantita la tutela dei diritti di APPIA e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Per regolare l'intero sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing la Società, dopo aver sentito le rappresentanze sindacali di cui all'art. 51 d. lgs. 81/2015 in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del d. lgs. 24/2023, ha adottato una apposita procedura che costituisce parte integrante del Modello e ai cui contenuti interamente si rimanda. La procedura è pubblicata sul sito istituzionale della Società.

7. Il sistema sanzionatorio

Conformemente alle disposizioni del Decreto, il sistema sanzionatorio ha il compito di sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Codice Etico, nel Modello e nelle policy aziendali, garantendone l'osservanza.

La violazione degli obblighi definiti nel Modello, anche se giustificata con il perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale e un illecito disciplinare.

Il sistema sanzionatorio, definito nell'**Allegato 3** del presente Modello ("Il sistema sanzionatorio") prevede le specifiche sanzioni e le modalità per la loro irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e/o procedure previste dal presente Modello.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora il diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato.

8. Formazione e informativa

APPIA, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Appia Energy S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

In particolare, la Funzione competente gestisce la formazione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà peraltro segnalare all'Organo Amministrativo eventuali carenze di formazione del personale della Società rilevate nel corso dello svolgimento dei propri compiti.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

I requisiti che il programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, dirigente, amministratore, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale;
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

8.1. La formazione e l'informativa al Personale

La formazione del personale dovrà avvenire, con le modalità sopra descritte, sulla base di:

- pubblicazione del Modello nella bacheca aziendale;
- una sessione di formazione iniziale;
- incontri di aggiornamento periodico (anche e-learning) e/o e-mail di aggiornamento (per aggiornamenti normativi, etc.).

Per tutti i dipendenti neo-assunti e i nuovi componenti degli organi sociali, l'informativa sarà attuata anche mediante:

– consegna, all'atto dell'assunzione o di accettazione della carica, di copia dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e osservanza dei principi del Modello ivi descritti;

Ogni dipendente è quindi tenuto a:

- acquisire consapevolezza in ordine ai principi e ai contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative per lo svolgimento della propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e al proprio livello di responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, anche segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

In caso di modifiche significative del Modello la Società si impegna a darne comunicazione attraverso la rete intranet aziendale organizzando, se del caso, appositi corsi formativi.

8.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partners

La Società promuove la conoscenza dei principi e delle regole di condotta previsti dal Modello e dal Codice Etico anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori. A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che saranno inserite negli schemi contrattuali di riferimento.

9. Criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del Modello

9.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività, prevedendo un calendario di incontri da svolgere nel corso dell'anno, con la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo, sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

9.2. Approvazione, aggiornamento e adeguamento

I Modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, atti di emanazione dell'Organo Amministrativo. Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione della APPIA. La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva dell'Organo Amministrativo, anche su segnalazione dell'OdV.

La modifica sostanziale delle procedure operative che costituiscono presidi di controllo alle attività sensibili dovrà essere comunicata anche all'OdV.

Il Modello deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza.

Il suo aggiornamento si rende necessario in occasione

- (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- (b) di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- (c) di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo e alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo.

10. Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo di Appia Energy S.r.l.

All. 1): Elenco dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;

All. 1.1) Standard di controllo specifici;

All. 2): Organismo di Vigilanza;

All. 3): Sistema sanzionatorio.

APPIA ENERGY S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

EXD.LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Allegato 1

Elenco dei Reati

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2024	Data 16/02/2024 Rev. N. 9.00	Sostituisce Rev. N. 8.00 del 29/06/2021
--	---------------------------------	--

Sommario

<i>ELENCO DEI REATI</i>	3
<i>Articolo 24 D. Lgs. 231/2001</i>	12
<i>Articolo 24 bis D. Lgs. 231/2001</i>	15
<i>Articolo 24 ter D. Lgs. 231/2001</i>	19
<i>Articolo 25 D. Lgs. 231/2001</i>	23
<i>Articolo 25 bis D. Lgs. 231/2001</i>	30
<i>Articolo 25 bis 1 D. Lgs. 231/2001</i>	33
<i>Articolo 25 ter D. Lgs. 231/2001</i>	35
<i>Articolo 25 quater D. Lgs. 231/2001</i>	42
<i>Articolo 25 quater 1 D. Lgs. 231/2001</i>	47
<i>Articolo 25 quinquies D. Lgs. 231/2001</i>	48
<i>Articolo 25 sexies D. Lgs. 231/2001</i>	51
<i>Articolo 25 septies D. Lgs. 231/2001</i>	52
<i>Articolo 25 octies D. Lgs. 231/2001</i>	54
<i>Articolo 25 octies 1 D. Lgs. 231/2001</i>	56
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	56
<i>Articolo 25 novies D. Lgs. 231/2001</i>	58
<i>Articolo 25 decies D. Lgs. 231/2001</i>	62
<i>Articolo 25 undecies D. Lgs. 231/2001</i>	63
<i>Articolo 25 duodecies D. Lgs. 231/2001</i>	74
<i>Articolo 25 terdecies D. Lgs. 231/2001</i>	76
<i>Articolo 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001</i>	77
<i>Articolo 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001</i>	79
<i>Articolo 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001</i>	83
<i>[L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]</i>	84
<i>Art. 25 septiesdecies</i>	88
<i>Art. 25 duodevicies</i>	91

ELENCO DEI REATI

I reati presupposto della responsabilità della Società, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, possono essere ricompresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione:** si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)¹;

- **delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto e introdotti dalla legge del 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”²;

¹ Si tratta dei seguenti reati: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), Indebito conseguimento di erogazioni pubbliche del Fondo Agricolo Europeo (articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (rispettivamente artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, anche: peculato (art. 314, primo comma, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

² L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita

– **reati societari**, il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull’assemblea, richiamati dall’art. 25-*ter* D. Lgs. n. 231/2001, in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015, n. 69)³;

– **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico** (richiamati dall’art. 25-*quater* D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti*

di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all’art. 15 comma 7, ha modificato l’art. 25-*bis* che punisce ora anche la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) nonché l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

³ L’art. 25-*ter* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta dei seguenti articoli: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall’art.9 della legge 27 maggio 2015, n. 69), fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c. introdotto dall’art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dall’art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-*bis* c.c., introdotto dall’art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell’art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.). Infine, il D. Lgs. n. 19/2023 ha introdotto la fattispecie “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” di cui all’art. 54 dello stesso Decreto.

dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”⁴;

– **abusi di mercato**, richiamati dall’art. 25-*sexies* del Decreto, come introdotto dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“*Legge Comunitaria 2004*”)⁵;

– **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall’art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione

⁴ L’art 25-*quater* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo. Si possono, tra gli altri, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.), il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive; assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive; finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies* 1 c.p.).

⁵ La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di “abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all’art. 187-*quinquies* del TUF, l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”.

minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù⁶;

– **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;

– **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**, l'art. 25-*quater*¹ del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità da reato della società la fattispecie di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";

– **reati in materia di salute e sicurezza**, l'art. 25-*septies*⁷ prevede la responsabilità della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

– **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, l'art. 25-*octies*⁸ del Decreto stabilisce

⁶ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

⁸ L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e

l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale;

– **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**, l'art. 25-*octies*.1⁹ del Decreto dispone l'estensione della responsabilità dell'ente in riferimento ai reati di cui agli articoli 493-*ter* e 493-*quater* del codice penale, unitamente al delitto di cui all'art. 640-*ter* del codice penale nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, nonché del delitto di trasferimento fraudolento di valori, ai sensi dell'art. 512-*bis* del codice penale.

– **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, l'art. 24-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* e 640-*quinquies* del codice penale e ai delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105;

– **delitti di criminalità organizzata**, l'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del Testo Unico di cui al

di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art 3, c. 3 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di autoriciclaggio, la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25-*octies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e da ultimo novellato con la L. 173/2023.

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.;

– **delitti contro l'industria e il commercio**, l'art. 25-*bis1* del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale;

– **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, l'art. 25-*novies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

– **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto¹⁰;

– **reati in materia ambientale**, l'art. 25-*undecies* del Decreto come modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*sexies*, 452-*octies*, 452-*quaterdecies*, 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale, alcuni articoli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, i reati previsti dall'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;

¹⁰ L'art. 25-*decies* è stato aggiunto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116.

– **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, l'art. 25-*duodecies* del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione ai reati di cui all'art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 e all'art. 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. 286/1998 nel caso di immigrazioni clandestine;

– **reati di razzismo e xenofobia**, l'art. 25-*terdecies*¹¹ del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione ai reati dell'art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 nel caso in cui *“la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”*;

– **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, l'art. 25-*quaterdecies*¹² del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione ai reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

– **reati tributari**, l'art. 25-*quingiesdecies* del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74¹³; in particolare, dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2-*bis*; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*; occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, di sottrazione

¹¹Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto del Decreto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167.

¹²Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto del Decreto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39.

¹³Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto del Decreto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e aggiornata con Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75.

fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11. Se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, l'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione alla commissione dei delitti di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4; di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5; di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*.

– **reati di contrabbando**¹⁴, l'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto prevede la responsabilità della società in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

– **delitti contro il patrimonio culturale**, l'art. 25-*septiesdecies* del Decreto, introdotto dalla Legge n. 22/2022, ha ampliato il novero dei reati presupposto con l'introduzione dei delitti di cui agli artt. 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*octies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies*, 518-*quaterdecies* del codice penale.

- **delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali**, l'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dalla Legge n. 22/2022, prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale.

–

L'analisi della realtà aziendale di APPIA ha consentito di ritenere del tutto improbabile la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto. Si è quindi deciso di escludere dalla

¹⁴ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto del Decreto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75.

valutazione delle aree a rischio e quindi dalla disciplina del Modello le seguenti fattispecie:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25-quater.1*;
- reati contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, pornografia e prostituzione minorile) *ex art. 25-quinquies*, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p.;
- reati di abuso di mercato *ex art. 25-sexies*;
- i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope *ex D.P.R. 309/90*;
- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex art. 25-quaterdecies*;
- i reati di contrabbando *ex art. 25-sexiesdecies*;
- i delitti contro il patrimonio culturale *ex art. 25-septiesdecies*, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 518-*duodecies* c.p.;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. 25-duodevicies*, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 518-*terdecies* c.p.

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 24 D. Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche</p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro ente pubblico ovvero dall'U.E. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche per una determinata finalità, impiega gli stessi per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.</p> <p>Nell'ipotesi prevista dall'art. 316-bis c.p., dunque, la condotta illecita riguarda l'utilizzo dell'erogazione pubblica legittimamente ottenuta.</p> <p>In altri termini, la Società ottiene legittimamente l'erogazione pubblica ma poi ne fa un uso illecito (la destina ad una finalità diversa da quella per cui è stata concessa).</p> <p>A titolo esemplificativo, all'interno di APPIA, il reato in esame potrebbe essere realizzato qualora l'incentivo pubblico ottenuto da una P.A. non venga destinato alla finalità per cui è stato concesso.</p>	<p>Art. 316-bis c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La Società, mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi (o attestanti circostanze non veritiere) ovvero omettendo di fornire informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.</p> <p>Diversamente dall'ipotesi di malversazione prevista dall'art. 316 bis c.p., nel reato in esame è la stessa percezione dell'erogazione pubblica ad essere illecita: la Società, pur non avendo diritto all'erogazione pubblica, la percepisce indebitamente mediante l'utilizzo di dichiarazioni false ovvero omettendo di fornire informazioni dovute.</p> <p>Va evidenziato che questa fattispecie di reato è residuale rispetto al reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); pertanto, essa si configura solo se non ricorrono i presupposti della truffa (artifici, raggiri e induzione in errore).</p> <p>Per comprendere se si applichi il reato di indebita percezione ex art. 316 ter c.p. ovvero il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. occorre guardare al procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'erogazione pubblica.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il procedimento amministrativo in questione si basa sull'autocertificazione da parte della Società del possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'erogazione pubblica, senza cioè lo svolgimento di alcuna istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, si configura il reato di indebita percezione ex art. 316 ter c.p. Questo perché, non svolgendo la P.A. alcun accertamento istruttorio, manca l'elemento della sua induzione in errore (che invece caratterizza la truffa). - se il procedimento amministrativo in questione prevede lo svolgimento di una fase istruttoria, sussiste invece l'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) dal momento che la presentazione di documenti falsi integra un artificio per l'induzione in errore dell'ente pubblico accertatore. <p>A titolo esemplificativo, all'interno di APPIA, il reato in esame potrebbe essere realizzato qualora sul portale di una P.A. vengano autocertificati dati falsi</p>	<p>Art. 316-ter c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	<p>Sanzione aggravata da 200 a 600 Quote, a fronte di un profitto rilevante dell'Ente o di un danno cagionato di particolare gravità</p>

<p>per ottenere indebitamente un incentivo.</p>			
<p><u>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</u></p> <p>I. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro.</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La Società, mediante artifici e raggiri, induce in errore lo Stato, un altro ente pubblico o l'U.E. procurandosi un profitto a danno dei primi.</p> <p>Nello specifico, il reato potrebbe configurarsi laddove APPIA, mediante artifici o raggiri (ad es. dichiarazioni o documenti falsi) induca in errore la P.A. procurandosi un profitto in danno di quest'ultima (ad es. per ottenere illegittimamente concessioni, autorizzazioni, licenze etc.).</p> <p>Se il profitto consiste specificamente nell'ottenimento di erogazioni pubbliche, tuttavia, si applica l'ipotesi di reato speciale prevista dall'art. 640 bis c.p. (analizzata nel riquadro che segue).</p>	<p>Art. 640 comma 2 numero 1 c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p><u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u></p> <p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La Società, mediante artifici e raggiri, induce in errore lo Stato, un altro ente pubblico o l'U.E. e così ottiene illecitamente da questi un contributo, una sovvenzione, un finanziamento o comunque un'erogazione pubblica.</p> <p>Perché sussista la truffa nel conseguimento delle erogazioni pubbliche occorre l'induzione in errore della P.A. mediante l'impiego di artifici e raggiri.</p> <p>Per tale ragione, è necessario che il procedimento amministrativo volto alla concessione dell'erogazione pubblica preveda una fase istruttoria volta alla verifica, da parte della P.A., circa la sussistenza in capo al richiedente dei presupposti per l'erogazione del finanziamento.</p> <p>In tal caso, infatti, per il privato richiedente non sarà sufficiente autocertificare il possesso dei requisiti ma saranno necessari degli artifici e raggiri (quali ad esempio la presentazione di documenti falsi) per indurre in errore la P.A. nella sua attività istruttoria.</p> <p>Se ciò si verifica, sussiste il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</p> <p>A titolo esemplificativo, all'interno di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove:</p> <p>- vengano posti in essere artifici e raggiri (tra cui la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere) al fine di indurre in errore una Pubblica Amministrazione sul diritto di APPIA a ricevere l'incentivo.</p>	<p>Art. 640-bis c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	

<p>Frode informatica (se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea)</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La fattispecie in esame è un reato presupposto della responsabilità degli enti solo in due casi: a) se commesso ai danni dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'U.E.; b) se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (riguardo a questa ultima ipotesi, si veda la tabella relativa all'art. 25 <i>octies</i> 1 d.lgs. n. 231/2001).</p> <p>Essa si realizza laddove un amministratore o i dipendenti della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo illegittimamente sui dati in esso contenuti: a) procurano alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'U.E.; b) danno luogo ad un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale in favore della Società con altrui danno.</p> <p>Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un dipendente o lo stesso amministratore della APPIA alterino il sistema informatico di una P.A. (ad es. Agenzia delle Entrate o INPS) per modificare dati fiscali o previdenziali a vantaggio della Società oppure per far risultare esistenti le condizioni necessarie per l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione.</p>	<p>Art. 640-<i>ter</i> c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p>Turbata libertà degli incanti</p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p>	<p>Art. 353 c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	<p>Art. 353-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p>Frodi nelle pubbliche forniture</p> <p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>APPIA, nell'esecuzione di un contratto di fornitura stipulato con un ente pubblico, dolosamente, non adempie alla propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto.</p>	<p>Art. 356 c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	

<p>Indebito conseguimento di erogazioni pubbliche del Fondo Agricolo Europeo</p> <p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>APPIA non accede ad aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, pertanto, la commissione di tale reato all'interno della Società non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p>Art. 2 della L. n. 898/1986</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)</p>	
---	------------------------------------	---	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMMISSIONE DEL REATO
Articolo 24 bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p>Documenti informatici</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato in esame può essere realizzato da chi falsifica documenti ufficiali con valore di atto pubblico memorizzati su supporto informatico.</p>	<p>Art. 491-bis c.p.</p>	<p>Fino a 400 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001 per i casi di Frode Informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</p>
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>Art. 615-ter c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	

<p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA si introduce abusivamente nel sistema informatico di un concorrente al fine di acquisire informazioni sulla clientela o sul <i>know how</i> aziendale dello stesso; - un amministratore o un dipendente di APPIA si introduce abusivamente nel sistema informatico di un fornitore al fine di alterare i dati contabili a vantaggio della Società; - un dipendente della Società accede al sistema informatico della Società (di cui ha le credenziali di accesso) ma per finalità diverse da quelle per le quali egli è stato autorizzato all'accesso (finalità che in ogni caso devono sostanzarsi nel compimento di ulteriori atti a vantaggio della Società). 			
<p><u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</u></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA abusivamente si procura o diffonde le credenziali di accesso al sistema informatico di un concorrente, di un fornitore o di un cliente al fine di procurare un vantaggio alla Società (acquisizione di informazioni riservate sul <i>know how</i> aziendale, alterazione dei dati contabili del fornitore o del cliente in termini, rispettivamente, di diminuzione o maggiorazione degli importi da fatturare etc.). 	<p>Art. 615-<i>quater</i> c.p.</p>	<p>Fino a 300 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. b) ed e)</p>	
<p><u>Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA diffonde un virus idoneo a danneggiare o interrompere il funzionamento del sistema informatico della Società in modo da distruggere documenti da cui emergono illeciti commessi dalla Società stessa; - un amministratore o un dipendente di APPIA diffonde un virus per danneggiare o interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente, a vantaggio della Società. 	<p>Art. 615-<i>quinqües</i> c.p.</p>	<p>Fino a 300 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	
<p><u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA intercetta comunicazioni informatiche o telematiche di un concorrente (ovvero le impedisce o interrompe) 	<p>Art. 617-<i>quater</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	

<p>al fine di ostacolarne l'attività a vantaggio della Società ovvero per diffondere poi informazioni che danneggiano l'immagine del medesimo.</p>			
<p><u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA installa apparecchiature atte ad intercettare o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche di un concorrente a vantaggio della Società. 	<p>Art. 617-<i>quinquies</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. b) ed e)</p>	
<p><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di un fornitore al fine di far venire meno la prova del credito di quest'ultimo nei confronti della Società; - un amministratore o un dipendente di APPIA distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di un concorrente al fine di sabotare la sua attività a vantaggio della Società. 	<p>Art. 635-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	
<p><u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Amministrazione Finanziaria al fine di compromettere gli esiti di un procedimento in cui è coinvolta la Società. 	<p>Art. 635-<i>ter</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	
<p><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635-<i>quater</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	

<p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>- un amministratore o un dipendente di APPIA distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, in modo però da distruggere o comunque rendere inservibile l'intero sistema informatico del soggetto danneggiato.</p>			
<p><u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>- un amministratore o un dipendente di APPIA distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di pubblica utilità, in modo però da distruggere o comunque rendere inservibile l'intero sistema informatico del soggetto danneggiato.</p>	<p>Art. 635-<i>quinquies</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e)</p>	
<p><u>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</u></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>APPIA non presta servizi di certificazione di firma elettronica, pertanto, la commissione di tale reato all'interno della Società non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p>Art. 640-<i>quinquies</i> c.p.</p>	<p>Fino a 400 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p><u>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</u></p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p>Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019</p>	<p>Fino a 400 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 24 ter D. Lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Associazione per delinquere</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: Preliminarmente, vanno operate delle considerazioni di carattere generale che valgono per tutti i reati associativi previsti dall'art 24 ter d.lgs. 231/2001. In particolare, va osservato che l'art. 24 ter cit. sanziona sia le strutture organizzative intrinsecamente illecite sia le compagini societarie che svolgono attività lecite ma che presentano al proprio interno un'associazione delinquenziale che, occasionalmente e parzialmente, ne dirotta l'agire verso circuiti illegali. Con la precisazione, però, che – affinché sussista la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/01 – occorre che il sodalizio criminoso “intraneo” alla Società si muova nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima. In tal caso, la colpa di organizzazione dell'ente risiede nell'aver consentito la creazione di un'area di criminalità nell'impresa, cioè nell'aver permesso che tre o più soggetti ad esso appartenenti si unissero per compiere delitti a suo interesse o vantaggio. Fatta questa premessa, con riguardo alle specifiche modalità di commissione del reato in esame all'interno di APPIA, può farsi riferimento all'ipotesi in cui tre o più dipendenti della Società si accordino utilizzando le strutture e i mezzi della stessa per compiere attività delittuose a vantaggio della medesima.</p>	<p align="center">Art. 416 c.p.</p>	<p>Per la violazione dei commi 1,2,3,4 e 5: da 300 a 800 Quote</p> <p>Per la violazione del comma 6: da 400 a 1000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

<p><u>Associazione di tipo mafioso anche straniera</u></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Per il reato in esame valgono le stesse considerazioni svolte con riguardo all'associazione per delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) analizzata nel precedente riquadro.</p> <p>L'elemento ulteriore che caratterizza questa ipotesi delittuosa è l'utilizzo del metodo mafioso da parte del sodalizio presente all'interno della Società (vale a dire l'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali).</p> <p>Le modalità di commissione del reato all'interno di APPIA sono le medesime esemplificate con riguardo al delitto di associazione per delinquere con l'ulteriore elemento dell'impiego del metodo mafioso.</p>	<p>Art. 416-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	
<p><u>Scambio elettorale politico-mafioso</u></p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-<i>bis</i> c.p. mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i>.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>- un amministratore o un dipendente di APPIA promette di procurare voti a soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso in cambio di denaro o altra utilità, traendo un vantaggio per la Società stessa.</p>	<p>Art. 416-<i>ter</i> c.p.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	

<p><u>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</u></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 630 c.p.</p>	<p style="text-align: center;">Da 400 a 1000 Quote</p> <p style="text-align: center;">Art. 9, comma 2</p>	
<p><u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 273/2004 e dell'Allegato al Regolamento CE n. 111/2005 ovvero dell'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p><i>7 bis.</i> Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto salvo che appartengano a persone estranee al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Per il reato in esame valgono le stesse considerazioni svolte con riguardo all'associazione per delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) già analizzata.</p> <p>L'elemento caratterizzante questa ipotesi delittuosa è la finalità dell'associazione, vale a dire il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74 DPR 309/1990</p>	<p style="text-align: center;">Da 400 a 1000 Quote</p> <p style="text-align: center;">Art. 9, comma 2</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

<p><u>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, Legge 18 aprile 1965, n. 110</u></p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.</p>	<p style="text-align: center;">Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2</p>	
---	--	--	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 D. Lgs. 231/2001

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</u></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Il delitto di peculato è un "reato proprio", vale a dire un reato che può essere commesso non già da chiunque bensì solo da soggetti che hanno una particolare qualifica. Nel caso specifico deve trattarsi di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Ad ogni modo, anche il soggetto privo della qualifica soggettiva può rispondere di un "reato proprio", laddove concorra (fornendo un contributo materiale o psicologico alla commissione del reato) con il soggetto soggettivamente qualificato.</p> <p>La condotta illecita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio consiste nell'appropriarsi di denaro o di cose mobili altrui di cui egli ha la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.</p> <p>Il privato può concorrere nel reato laddove fornisca al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio un contributo materiale o psicologico (in termini, ad esempio, di istigazione) nella realizzazione della condotta appropriativa.</p> <p>Affinché il reato in esame determini l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001 occorre che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'U.E. Pertanto, occorre che l'appropriazione indebita abbia ad oggetto fondi, beni o comunque risorse finanziarie provenienti dal bilancio dell'U.E. o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto (ad esempio l'aliquota IVA sull'imponibile di ciascuno Stato membro, i dazi della tariffa doganale comune e i dazi sugli scambi con paesi terzi, i fondi europei).</p> <p>A titolo esemplificativo, all'interno di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA concorra materialmente o moralmente alla condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che si appropria indebitamente di risorse finanziarie dell'U.E., nell'interesse o a vantaggio della Società. 	Art. 314 c.p.	Fino a 200 Quote	
<p><u>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</u></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Per il reato in esame valgono le medesime considerazioni svolte nel riquadro precedente rispetto al delitto di peculato ex art. 314 c.p.</p> <p>L'elemento caratterizzante tale fattispecie, tuttavia, consiste nel "giovarsi dell'errore altrui". Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, cioè, si appropria indebitamente di una somma di denaro o di un'altra cosa mobile che gli viene consegnata erroneamente da qualcuno.</p> <p>A titolo esemplificativo, all'interno di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA concorra materialmente o moralmente alla condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che si appropria indebitamente di risorse finanziarie dell'U.E., nell'interesse o a vantaggio della Società, con profitto dell'errore altrui. 	Art. 316 c.p.	Fino a 200 Quote	

<p><u>Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</u></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Come il peculato anche il reato di abuso d'ufficio è un "reato proprio" che presuppone la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo all'autore.</p> <p>Anche in questo caso, tuttavia, il privato può rispondere del reato a titolo di concorso materiale o morale.</p> <p>La condotta illecita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio consiste nel procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero nell'arreca ad altri un danno ingiusto mediante due condotte alternative: a) violazione di regole di condotta previste dalla legge o atti aventi forza di legge rispetto alle quali la P.A. non ha potere discrezionale; b) omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.</p> <p>A titolo esemplificativo, all'interno di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA istiga o convince un pubblico ufficiale a procurare un ingiusto vantaggio alla Società rilasciandole un provvedimento favorevole illegittimo (concorso morale). 	Art. 323 c.p.	Fino a 200 Quote	
<p><u>Concussione</u></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Il reato di concussione si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – abusando delle sue qualità o dei suoi poteri – costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.</p> <p>L'abuso costrittivo del pubblico agente viene attuato mediante l'uso della violenza o mediante la minaccia di un male ingiusto e notevole. Ciò determina una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale si trova costretto ad accettare la richiesta illecita (e per tale ragione non è punibile).</p> <p>Va evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di concussione, non rileva di per sé che il soggetto passivo possa conseguire un vantaggio o meno in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità: la concussione può configurarsi anche nel caso in cui il pubblico funzionario prospetti un vantaggio al soggetto passivo, ma comunque, data la prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato, egli subisca una compromissione della libertà di autodeterminazione.</p> <p>Anche il reato di concussione è un "reato proprio" che presuppone la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo al suo autore; tuttavia un soggetto privato (che non sia la vittima della concussione) può rispondere del reato in questione a titolo di concorso materiale o morale con il pubblico agente.</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato di concussione può essere realizzato nell'ambito di APPIA laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA concorra (materialmente o moralmente) con un pubblico ufficiale nel realizzare una concussione ai danni di un terzo e a vantaggio della Società. 	Art. 317 c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis
<p><u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Preliminarmente, va evidenziato che le due principali tipologie di corruzione sono: corruzione per l'esercizio della funzione o "corruzione impropria" (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o "corruzione propria" (art. 319 c.p.), indicato nel riquadro che segue.</p> <p>Entrambe le fattispecie di corruzione puniscono l'accordo tra il pubblico ufficiale e il privato avente ad oggetto l'asservimento della funzione pubblica ad</p>	Art. 318 c.p.	Fino a 200 Quote	***

<p>interessi differenti da quelli istituzionali che la stessa dovrebbe perseguire.</p> <p>La differenza tra le due ipotesi di reato attiene all'oggetto dell'accordo.</p> <p>Se l'accordo ha ad oggetto il compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri d'ufficio, viene in considerazione il reato di "corruzione propria" ex art. 319 c.p.</p> <p>Se, invece, l'accordo criminoso ha ad oggetto il generale esercizio della funzione pubblica per interessi privati diversi da quelli istituzionali, allora viene in rilievo il reato di "corruzione impropria" ex art. 318 c.p.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA potrebbe essere commesso il reato di corruzione "impropria" ex art. 318 c.p. laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA, accordandosi con un pubblico ufficiale, compia in suo favore una dazione di denaro affinché costui eserciti i suoi poteri pubblici perseguendo interessi della Società. 			
<p><u>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</u></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Con riguardo a tale fattispecie di reato, valgono le considerazioni svolte nel riquadro precedente con riferimento al reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</p> <p>Come detto, ciò che caratterizza il reato in esame è l'oggetto dell'accordo corruttivo: il compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA potrebbe essere commesso il reato di corruzione "propria" ex art. 319 c.p. laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA, accordandosi con un pubblico ufficiale, compia in suo favore una dazione di denaro affinché costui adotti un atto amministrativo illegittimo (ad es. il rilascio di un'autorizzazione in assenza dei presupposti di legge) in favore della Società. 	<p>Art. 319 c.p.</p>	<p>Da 200 a 600 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis</p>
<p><u>Circostanze aggravanti</u></p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione di dette circostanze aggravanti all'interno della Società:</p> <p>Se l'accordo corruttivo avente ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) prevede, specificamente, il conferimento di un pubblico impiego, di stipendi o pensioni, la stipulazione di contratti con la P.A. o il rimborso di tributi, opera la fattispecie aggravata di cui all'art. 319 bis c.p.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA potrebbe essere realizzata la fattispecie aggravata di cui all'art. 319 bis c.p. laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA si accordi con un pubblico funzionario dell'Agenzia delle Entrate affinché costui, dietro un corrispettivo in denaro o il ricevimento di altra utilità, accordi alla Società, illegittimamente, il rimborso di un tributo. 	<p>Art. 319-bis c.p.</p>	<p>Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2</p>	

<p><u>Corruzione in atti giudiziari</u> Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: Se l'accordo corruttivo (sia che si tratti di corruzione propria che impropria) abbia la specifica finalità di favorire o danneggiare una parte nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo, opera la specifica norma di cui all'art. 319 ter c.p. che punisce la corruzione in atti giudiziari. (con un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione). A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore o un dipendente di APPIA si accordi con un giudice, o con un perito, o con un testimone affinché costui (dietro la promessa o la ricezione di un corrispettivo) favorisca illegittimamente la Società nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo (ad esempio, rispettivamente, con una sentenza, una perizia o una testimonianza favorevoli).</p>	Art. 319-ter c.p.	Per la violazione del comma 1: da 200 a 600 Quote Art. 9, comma 2 Per la violazione del comma 2: da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis
<p><u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità prospettandogli, in cambio, l'ottenimento di un vantaggio ingiusto. Viene punito anche il privato "indotto". Questo perché egli subisce una prevaricazione che non azzera la sua capacità di autodeterminazione: il privato potrebbe anche non aderire alla richiesta illecita ma sceglie di dare o promettere il denaro (o le altre utilità) per conseguire l'ingiusto vantaggio che gli viene prospettato (ma potrebbe anche non aderire alla richiesta illecita). La differenza fondamentale tra il reato in esame e il reato di concussione sta nel fatto che in quest'ultimo vi è un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un male ingiusto e notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario. Nel delitto di induzione indebita, invece, la condotta del pubblico agente si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con un più tenue valore condizionante (rispetto all'abuso costrittivo tipico del delitto di concussione) della libertà di autodeterminazione del destinatario; costui, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale (il che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico). Il privato In altre parole la condotta di induzione, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA la fattispecie di reato potrebbe essere realizzata laddove: - in occasione di un'ispezione o di un accertamento da parte della Guardia di Finanza, il pubblico agente - rilevata una irregolarità - persuadea un amministratore o un dipendente di APPIA a dargli del denaro in cambio della mancata contestazione della irregolarità medesima. Un amministratore o il dipendente di APPIA, pur potendo scegliere di non aderire alla richiesta illecita e di far subire alla Società la contestazione, accetta di dare quanto richiesto per avvantaggiare indebitamente la Società.</p>	Art. 319- quater c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis

<p><u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>Per la fattispecie in esame valgono le considerazioni già svolte con riferimento ai reati di corruzione impropria e propria. L'elemento che caratterizza tale reato è che il pubblico agente che partecipa all'accordo corruttivo con il privato non è un pubblico ufficiale ma un incaricato di pubblico servizio (ad esempio impiegati pubblici che collaborano con i pubblici ufficiali ma che sono privi dei poteri autoritativi, deliberativi e certificativi di questi ultimi).</p>	<p>Art. 320 c.p.</p>	<p>In riferimento all'art. 318 c.p.: fino a 200 Quote In riferimento all'art. 319 c.p.: da 200 a 600 Quote</p>	<p>In riferimento al comma 3: le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis</p>
<p><u>Pene per il corruttore</u></p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Tale norma ha la funzione di estendere la responsabilità penale per i reati di corruzione anche al privato corruttore.</p>	<p>Art. 321 c.p.</p>	<p>In riferimento al comma 1: fino a 200 Quote In riferimento al comma 2: da 200 a 600 Quote In riferimento al comma 3: da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis</p>
<p><u>Istigazione alla corruzione</u></p> <p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La norma ha la funzione di sancire la rilevanza penale della proposta di accordo corruttivo rivolta al pubblico agente da parte del privato, anche laddove l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non sia accettata. A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA offrano ad un pubblico ufficiale denaro o altre utilità affinché costui rilasci un'autorizzazione alla Società, oppure non contesti una irregolarità nei suoi confronti. 	<p>Art. 322 c.p.</p>	<p>Per la violazione dei commi 1 e 3: fino a 200 Quote Per la violazione dei commi 2 e 4: da 200 a 600 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis</p>
<p><u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 	<p>Art. 322-bis c.p.</p>	<p>In relazione all'art. 314, 316 e 322, terzo comma: fino a 200 Quote In relazione all'art. 317 c.p.: da 300 a 800 Quote</p>	

<p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-<i>bis</i>) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-<i>ter</i>) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-<i>quater</i>) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-<i>quinqües</i>) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La norma in esame estende la responsabilità penale per i reati previsti dagli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'U.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'U.E. e di Stati esteri.</p>		<p>In relazione all'art. 322, comma quarto: da 200 a 600 Quote</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i></p>
<p>Traffico di influenze illecite</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-<i>ter</i> e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>La norma in esame punisce le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra corrotto e corruttore.</p> <p>Il reato di traffico di influenze illecite è un "reato comune" in quanto sia il committente che il mediatore non devono possedere una qualifica soggettiva particolare.</p> <p>Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.</p> <p>Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo dato che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal comma 2.</p> <p>Rispetto alle fattispecie corruttive il reato in commento realizza una anticipazione della tutela penale essendo volto a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e il pubblico agente. Infatti, la fattispecie è stata introdotta dal legislatore proprio al fine di sanzionare le attività preparatorie che potrebbero poi sfociare in una istigazione alla corruzione.</p> <p>Il nucleo dell'antigiuridicità risiede nell'accordo tra il privato e un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico agente proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole al privato.</p> <p>L'art. 346 c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite:</p> <p>1) c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altra utilità al mediatore affinché quest'ultimo remunererà il pubblico agente</p>	<p>Art. 346-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Fino a 200 Quote</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i></p>

<p>per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.</p> <p>2) c.d. traffico di influenze oneroso, nel quale il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente. Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere devono essere realmente esistenti e devono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere commesso laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA remunera un soggetto che ha relazioni con un pubblico ufficiale affinché eserciti un'influenza illecita sul pubblico agente a favore della Società; - un amministratore o un dipendente di APPIA consegna denaro ad un soggetto avente relazioni con un pubblico ufficiale per remunerare quest'ultimo ai fini dell'adozione di un provvedimento illegittimo. 			
---	--	--	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</u> È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	Art. 453 c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	***
<p><u>Alterazione di monete</u> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	Art. 454 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
<p><u>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	Art. 455 c.p.	*** Art. 9, comma 2	Sanzione ridotta da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dalle disposizioni di cui agli Artt. 453 e 454
<p><u>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</u> Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe realizzarsi qualora l'amministratore di APPIA, ricevendo banconote false in buona fede, le spenda per pagamenti aziendali.</p>	Art. 457 c.p.	Fino a 200 Quote	***

<p><u>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</u> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p>Art. 459 c.p.</p>	<p style="text-align: center;">*** Art. 9, comma 2</p>	<p>Sanzione ridotta di un terzo rispetto a quelle previste dalle disposizioni di cui agli Artt. 453, 455 e 457</p>
<p><u>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</u> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p>Art. 460 c.p.</p>	<p style="text-align: center;">Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</u> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non risulta concretamente realizzabile.</p>	<p>Art. 461 c.p.</p>	<p style="text-align: center;">Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo il reato in esame potrebbe realizzarsi laddove l'amministratore o un dipendente di APPIA, essendo venuto in possesso di una marca da bollo alterata o contraffatta, decida comunque di apporla su un documento afferente un'attività societaria.</p>	<p>Art. 464 c.p.</p>	<p style="text-align: center;">Comma 1: fino a 300 Quote Comma 2: fino a 200 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni</u> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p>	<p>Art. 473 c.p.</p>	<p style="text-align: center;">Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

<p>A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora la Società utilizzi brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti ovvero contribuisca alla loro contraffazione.</p>			
<p><u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora la Società metta in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.</p>	<p>Art. 474 c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 bis 1 D. Lgs. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un amministratore o un dipendente di APPIA compia azioni ingannevoli e insidiose ("mezzi fraudolenti") idonee a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale nei confronti del relativo esercente (eludendo gli accorgimenti previsti da costui a propria difesa) al fine di procurare un vantaggio alla Società.</p>	Art. 513 c.p.	Fino a 500 Quote	***
<p><u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un amministratore o un dipendente di APPIA compia un atto di concorrenza connotato da violenza o minaccia idoneo a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (es. minaccia di ritorsioni).</p>	Art. 513-bis c.p.	Fino a 800 Quote Art. 9, comma 2	***
<p><u>Frodi contro le industrie nazionali</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. ***</p> <p>Il reato in esame all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 514 c.p.	Fino a 800 Quote Art. 9, comma 2	***
<p><u>Frode nell'esercizio del commercio</u> Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un amministratore o un dipendente di APPIA consegna all'acquirente una cosa mobile (ad es. biomasse) diversa da quella pattuita, a vantaggio della Società.</p>	Art. 515 c.p.	Fino a 500 Quote	***
	Art. 516 c.p.	Fino a 500	***

<p><u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>		Quote	
<p><u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 517 c.p.	Fino a 500 Quote	***
<p><u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora la Società fabbrichi o adoperi industrialmente dei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.</p>	Art. 517-ter c.p.	Fino a 500 Quote	***
<p><u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</u> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 517- quater c.p.	Fino a 500 Quote	***

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 ter D. Lgs. 231/2001

Reati societari

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>False comunicazioni sociali</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore di APPIA o altro soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili della Società, al fine di far conseguire alla Società medesima un ingiusto profitto (ad esempio in termini di risparmio di imposta oppure per evitare altre conseguenze pregiudizievoli per la Società), indichi nel bilancio voci non veritiere oppure ometta di indicare voci il cui inserimento è obbligatorio per legge.</p>	Art. 2621 c.c.	Da 200 a 400 Quote	
<p><u>Fatti di lieve entità</u> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società: Per il reato in esame valgono le medesime considerazioni svolte per il reato di false comunicazioni sociali di cui al riquadro che precede. La norma si applica quando le false comunicazioni sociali sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.</p>	Art. 2621-bis c.c.	Da 100 a 200 Quote.	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
<p><u>False comunicazioni sociali delle società quotate</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p>	Art. 2622 comma 1 c.c.	Da 400 a 600 Quote.	

<p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile, trattandosi di società non quotata.</p>			
--	--	--	--

<p><u>Impedito controllo</u> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore di APPIA, occultando documenti o usando altri idonei artifici, impedisca o ostacoli l'attività di controllo dei soci della Società.</p>	<p>Art. 2625 comma 2 c.c.</p>	<p>Da 200 a 360 Quote</p>	<p>Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p><u>Indebita restituzione di conferimenti</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore di APPIA restituisca ai soci i conferimenti (oppure li liberi dall'obbligo di eseguirli), al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.</p>	<p>Art. 2626 c.c.</p>	<p>Da 200 a 360 Quote</p>	
<p><u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore di APPIA ripartisca utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva; - un amministratore di APPIA ripartisca riserve non distribuibili per legge.</p>	<p>Art. 2627 c.c.</p>	<p>Da 200 a 260 Quote</p>	
<p><u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore di APPIA – fuori dei casi consentiti dalla legge – acquista o sottoscrive le quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.</p>	<p>Art. 2628 c.c.</p>	<p>Da 200 a 360 Quote</p>	
<p><u>Operazioni in pregiudizio dei creditori</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove:</p>	<p>Art. 2629 c.c.</p>	<p>Da 300 a 660 Quote</p>	

<p>- un amministratore di APPIA, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua una riduzione del capitale sociale o una fusione con un'altra società o una scissione cagionando un danno ai creditori sociali.</p>			
<p><u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 o del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2019 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 2629-bis c.c.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p>	
<p><u>Formazione fittizia del capitale</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un socio di APPIA formi o aumenti fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; - un amministratore o un socio di APPIA formi o aumenti fittiziamente il capitale sociale mediante sottoscrizione reciproca di quote; - un amministratore o un socio di APPIA formi o aumenti fittiziamente il capitale sociale mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 	<p>Art. 2632 c.c.</p>	<p>Da 200 a 360 Quote</p>	

<p><u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u></p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è allo stato configurabile.</p>	<p>Art. 2633 c.c.</p>	<p>Da 300 a 660 Quote</p>	<p>Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p><u>Corruzione tra privati</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p><u>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</u></p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>L'ipotesi rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/01 è quella prevista dal comma 3 della norma, il quale punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate dai commi 1 e 2 della norma (soggetti apicali ma anche soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).</p> <p>Il reato consiste nell'offrire, dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti apicali o subordinati di un'altra Società affinché compiano atti o omettano di compierli, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sui medesimi gravanti.</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe essere commesso nell'ambito di APPIA laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente/collaboratore di APPIA corrompa (mediante promessa o dazione di denaro o altra utilità) un amministratore o un dipendente di un'altra società affinché compia un atto in contrasto con i doveri inerenti al suo ufficio a vantaggio di APPIA (ad es. concluda un contratto per conto della società cui appartiene a condizioni vantaggiose per APPIA). 	<p>Art. 2635 comma 3 c.c.</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Da 400 a 600 Quote</p>	
<p><u>Istigazione alla corruzione tra privati</u></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>L'ipotesi rilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231/01 è quella contemplata dal comma 1 della norma in esame.</p> <p>Si configura la fattispecie in esame quando l'offerta o la promessa di denaro non viene accettata dai soggetti appartenenti all'altra società.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p>	<p>Art. 2635-bis c.c. 1 comma</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Da 200 a 400 Quote</p>	

<p>un amministratore o un dipendente/collaboratore di APPIA provi a corrompere (mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità) un amministratore o un dipendente di un'altra società affinché compia un atto in contrasto con i doveri inerenti il suo ufficio a vantaggio di APPIA (ad es. la conclusione di un contratto per conto della società cui appartiene a condizioni vantaggiose per APPIA) ma l'offerta o la promessa in questione non vengano accolte o accettate.</p>			
<p><u>Illecita influenza sull'assemblea</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere commesso laddove: - un amministratore di APPIA ponga in essere atti simulati o fraudolenti per determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un vantaggio alla Società (ad es. falsificazione del numero degli intervenuti, attribuzione ad uno o più soci di un numero di quote maggiori, esclusione di soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea etc.).</p>	<p>Art. 2636 c.c.</p>	<p>Da 300 a 660 Quote.</p>	
<p><u>Aggiotaggio</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Il reato in esame all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 2637 c.c.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p>	
<p><u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere commesso laddove un amministratore o un dipendente della Società comunicati all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) fatti non veritieri al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, a vantaggio della stessa Società.</p>	<p>Art. 2638 comma 1 e 2 c.c.</p>	<p>Da 400 a 800 Quote</p>	

<p><u>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</u></p> <p>Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>art. 54 D.Lgs. 19/2023</p>	<p>Da 150 a 300 Quote</p>	
---	-----------------------------------	-------------------------------	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 quater D. Lgs. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Associazione sovversiva</u> Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 270 c.p.	***	
<p><u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere commesso laddove un amministratore o un dipendente della Società finanzia un'associazione in cambio di favori, protezione del personale, ecc.</p>	Art. 270-bis c.p.	***	<p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote</p> <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>
<p><u>Assistenza agli associati</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere commesso laddove un amministratore o un dipendente della Società offra un supporto logistico a membri di un'organizzazione terroristica tramite, ad esempio, la fornitura di energia elettrica.</p>	Art. 270-ter c.p.	***	
<p><u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dai casi di cui all'art. 270-bis e salvo il caso di addestramento la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da 5 a 8 anni.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 270-quater c.p.	***	<p>Se il delitto è punito con la pena della</p>

<p><u>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</u> Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 270-quater 1 c.p.	***	<p>reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote</p>
<p><u>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 270-quinquies c.p.	***	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p> <p>Art. 9, comma 2</p>
<p><u>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 270-quinquies.1	***	
<p><u>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</u> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 270-quinquies. 2	***	
<p><u>Condotte con finalità di terrorismo</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	Art. 270-sexies c.p.	***	

<p><u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</u></p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 280 c.p.</p>	<p>***</p>	<p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote</p>
<p><u>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 280-bis c.p.</p>	<p>***</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p> <p style="text-align: center;">Art. 9, comma 2</p>
<p><u>Atti di terrorismo nucleare</u></p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 280-ter c.p.</p>	<p>***</p>	
<p><u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</u></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 289-bis c.p.</p>	<p>***</p>	

<p><u>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 302 c.p.	***	<p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote</p>
<p><u>Cospirazione politica mediante accordo</u> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 304 c.p.	***	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>
<p><u>Cospirazione politica mediante associazione</u> Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 305 c.p.	***	<p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote</p>
<p><u>Banda armata: formazione e partecipazione</u> Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 306 c.p.	***	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>
<p><u>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 307 c.p.	***	

<p><u>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo</u> Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 1 L. n. 342/1976</p>	<p>***</p>	
<p><u>Danneggiamento delle installazioni a terra</u> Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 2 L. n. 342/1976</p>	<p>***</p>	
<p><u>Sanzioni</u> Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi: 1) quando l'aereo è immatricolato in Italia; 2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto; 3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, è stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato; 4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.</p>	<p>Art. 3 L. n. 342/1976</p>	<p>***</p>	
<p><u>Pentimento operoso</u> Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.</p>	<p>Art. 5 D. Lgs. 625/1979</p>	<p>***</p>	
<p><u>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo</u> Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. 2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario. b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 2 Convenzione di New York del 09/12/1999.</p>	<p>***</p>	<p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote</p> <p>Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote</p> <p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 quater 1 D. Lgs. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 583-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Da 300 a 700 Quote Art. 9 comma 2</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 quinquies D. Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 600 c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	
<p><u>Prostituzione minorile</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 600-bis	Art. 600-bis comma 1: da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2 Art. 600-bis comma 2: da 200 a 700 Quote	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
<p><u>Pornografia minorile</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 600-ter comma 1, 2, 3 e 4 c.p.	Commi 1 e 2: da 300 a 800 Quote. Art. 9, comma 2 Commi 3 e 4: da 200 a 700 Quote	
<p><u>Detenzione o accesso a materiale pornografico</u> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore</p>	Art. 600- quater c.p.	Da 200 a 700 Quote	

<p>a euro 1.000.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>			
<p><u>Pornografia virtuale.</u></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 600- quater.1 c.p.</p>	<p>In riferimento all'art. 600-ter, comma 1 e 2: da 300 a 800 Quote</p> <p>In riferimento all'art. 600-ter, 3 e 4 comma e 600-quater c.p.: da 200 a 700 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	
<p><u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 600- quater c.p.</p>	<p>Da 300 a 800 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	
<p><u>Tratta di persone</u></p> <p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>La stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 601 c.p.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
<p><u>Acquisto e alienazione di schiavi</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 602 c.p.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	

<p><u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <p>- un amministratore di APPIA assume lavoratori o utilizza i propri dipendenti sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.</p>	<p>Art. 603-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	
<p><u>Adescamento di minorenni</u></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater.1</i>, 600-<i>quinquies</i>, 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i> e 609-<i>octies</i>, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave. 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 609-<i>undecies</i> c.p.</p>	<p>Da 200 a 700 Quote</p>	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 sexies D. Lgs. 231/2001

Reati di abuso di mercato

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.</u></p> <p>È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 184 D. Lgs. 58/1998</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p>	<p>Se in seguito alla commissione dei reati di cui agli articoli in oggetto l'Ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto</p>
<p><u>Manipolazione del mercato</u></p> <p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n- 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 185 D. Lgs. 58/1998</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p>	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 septies D. Lgs. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p>Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Il reato si configura quando viene cagionata la morte di una persona per colpa, vale a dire non volontariamente ma per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ai fini del d.lgs. n. 231/01 il reato è rilevante quando la morte di una persona viene cagionata violando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - un amministratore o un dipendente di APPIA, al fine di far conseguire alla Società un vantaggio in termini di risparmio di spesa, non rispetti le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ciò cagioni la morte di un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro.</p>	<p>Art. 589 c.p.</p>	<p>In riferimento all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro: pari a 1.000 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p> <p>In riferimento all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro: non inferiore a 250 Quote e non superiore a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Si applica per le seguenti tipologie di aziende (introdotto dalla L. 123/07 e modificato dal D. Lgs. 81/2008, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2).</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini - giorno.</p> <p>(introdotto dalla L. 123/2007 e modificato dal D. Lgs. 81/2008, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): per aziende diverse da quelle di cui sopra.</p>

<p><u>Lesioni personali colpose</u></p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>Il reato si configura quando viene cagionata una lesione all'integrità fisica di una persona per colpa, vale a dire non volontariamente ma per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.</p> <p>Ai fini del d.lgs. n. 231/01 il reato è rilevante quando la lesione personale viene cagionata violando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA, al fine di far conseguire alla Società un vantaggio in termini di risparmio di spesa, non rispetti le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ciò cagioni la lesione all'integrità fisica di un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro. 	<p>Art. 590 comma 3 c.p.</p>	<p>Non superiore a 250 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
---	--------------------------------------	---	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 octies D. Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Ricettazione</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Il reato viene commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da reato (o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare. A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove: - un amministratore o un dipendente di APPIA acquistano un bene di provenienza illecita da un terzo nell'interesse e a vantaggio della Società (acquistando il bene ad un prezzo più vantaggioso proprio in virtù della provenienza illecita).</p>	<p>Art. 648 c.p.</p>	<p>Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione amministrativa è aumentata da 400 a 1000 Quote.</p>
<p><u>Riciclaggio</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Il reato viene commesso da chi compie qualsiasi operazione su denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in modo da ostacolarne la provenienza delittuosa. A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove: - un amministratore o un dipendente di APPIA compie operazioni su denaro o beni di provenienza illecita al fine di ostacolare tale provenienza, nell'interesse o a vantaggio della Società (ad es. viene ottenuto un finanziamento con denaro di provenienza illecita che viene poi utilizzato per l'acquisto di un bene a favore della Società).</p>	<p>Art. 648-bis c.p.</p>	<p>Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2</p>	
<p><u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.</p>	<p>Art. 648-ter c.p.</p>	<p>Da 200 a 800 Quote</p>	

<p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>Il reato viene commesso da chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (perché provenienti dalla precedente commissione di un reato).</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p> <p>- un amministratore o un dipendente di APPIA impiega denaro di provenienza illecita per compiere un investimento finanziario nell'interesse della Società.</p>		Art. 9, comma 2
<p><u>Autoriciclaggio</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A differenza dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. (rispetto ai quali è necessario che l'autore non abbia concorso alla commissione del reato da cui proviene il denaro o l'altra utilità illecita) nell'autoriciclaggio sia ha coincidenza tra l'autore del reato presupposto e l'autore della condotta di autoriciclaggio, per l'appunto.</p> <p>Il reato, infatti, si configura quando un soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere un reato impiega il denaro o le altre utilità provenienti dallo stesso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p> <p>- un amministratore di APPIA dopo aver compiuto una malversazione di erogazioni pubbliche (non avendole destinate alla finalità per cui erano state concesse) le impiega per un'attività imprenditoriale (in questo caso si ha concorso tra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche e quello di autoriciclaggio);</p> <p>- un amministratore di APPIA omette il pagamento delle imposte (oltre la soglia della penale rilevanza) e poi impiega il denaro così illecitamente risparmiato in un'attività economica (in tal caso il reato tributario concorre con il reato di autoriciclaggio).</p>	Art. 648-ter 1 c.p.	Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED EDEMPILICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 octies 1 D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u></p> <p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA utilizza una carta di credito (o un bancomat o un <i>token</i> abilitante alle operazioni sulla <i>home banking</i>) rubata o comunque oggetto di illecita appropriazione (di cui quindi la Società non è titolare) al fine di effettuare un pagamento nell'interesse o a vantaggio della Società (per l'acquisto di un bene, per la prestazione di un servizio o anche solo per prelievo di contante che viene poi versato sul conto corrente della Società). - un amministratore o un dipendente di APPIA utilizza una carta di credito (o un bancomat o un <i>token</i> abilitante alle operazioni sulla <i>home banking</i>) falsificata o contraffatta (di cui quindi la Società non è titolare) al fine di effettuare un pagamento nell'interesse o a vantaggio della Società (per l'acquisto di un bene, per la prestazione di un servizio o anche solo per prelievo di contante che viene poi versato sul conto corrente della Società). - un amministratore o un dipendente di APPIA falsifica o altera uno strumento di pagamento al fine di arrecare un profitto alla Società. 	<p align="center">Art. 493- <i>ter</i> c.p.</p>	<p align="center">Da 300 a 800 Quote</p> <p align="center">Art. 9, comma 2</p>	<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
<p><u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un amministratore o un dipendente di APPIA si procura (importandolo) o comunque mette a disposizione della Società un dispositivo o un programma informatico che è stato appositamente progettato (oppure all'uopo modificato e adattato) per commettere un delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (indebito utilizzo o falsificazione). 	<p align="center">Art. 493- <i>quater</i> c.p.</p>	<p align="center">Fino a 500 Quote</p> <p align="center">Art. 9, comma 2</p>	<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
<p><u>Frode informatica (se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)</u></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della</p>	<p align="center">Art. 640- <i>ter</i> c.p.</p>	<p align="center">Fino a 500 Quote</p> <p align="center">Art. 9, comma 2</p>	<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad</p>

<p>qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove: - un amministratore o un dipendente di APPIA si introduce illegittimamente nel sistema informatico di un terzo (ad esempio di un fornitore) per effettuare un trasferimento di denaro o di una valuta virtuale in favore della Società. - un amministratore o un dipendente di APPIA altera il sistema informatico di un terzo (ad esempio di un fornitore) affinché si produca un trasferimento di denaro o di moneta virtuale in favore della Società.</p>			<p>oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
<p><u>Trasferimento fraudolento di valori:</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove: - sia costituita, ad opera delle competenti funzioni di APPIA, una società commerciale al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome.</p>	<p>Art. 512-bis c.p.</p>	<p>Fino a 600 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.</p>

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONI DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-<i>bis</i> e dall'articolo 171-<i>ter</i> è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;</p> <p>a-<i>bis</i>) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 171 L. n. 633/1941 comma 1 lett. a <i>bis</i>) e comma 3</p>	<p>Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p align="center">***</p>
<p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-<i>quinquies</i> e 64-<i>sexies</i>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-<i>bis</i> e 102-<i>ter</i>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove:</p> <p>- un amministratore o un dipendente di APPIA, nell'interesse o a vantaggio della Società, acquisti un programma contenuto un supporto non contrassegnato dalla SIAE.</p>	<p>Art. 171-<i>bis</i> L. n. 633/1941 comma 1 e 2</p>	<p>Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p align="center">***</p>

<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p>	<p>Art. 171-ter L. n. 633/1941</p>	<p>Fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>***</p>
--	------------------------------------	--	------------

<p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-<i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-<i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>			
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-<i>ter</i>, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 171-<i>septies</i> L. n. 633/1941</p>	<p>Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>Art. 171-<i>octies</i> L. n. 633/1941</p>	<p>Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.

--	--	--	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 decies D. Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove: - un amministratore o un dipendente di APPIA – con violenza, minaccia ovvero con l'offerta o la promessa di denaro – induce una persona chiamata a deporre in un processo penale in cui è coinvolta la Società a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false per avvantaggiare la Società.</p>	377-bis c.p.	Fino a 500 Quote	***

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 undecies D. Lgs. 231/2001

Reati Ambientali

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Inquinamento ambientale</u> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - la Società cagiona una compromissione o un deterioramento (significativi e misurabili) delle acque o dell'aria o di porzioni di suolo o sottosuolo mediante scarichi, emissioni in atmosfera o sversamenti di sostanze nocive per l'ambiente non adottando le misure necessarie a tutela dell'ambiente (e quindi risparmiando sui costi per la relativa adozione).</p>	<p>Art. 452-<i>bis</i> c.p.</p>	<p>Da 250 a 600 Quote Art. 9</p>	<p>***</p>
<p><u>Disastro ambientale</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - la Società cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema ovvero una alterazione la cui eliminazione sia particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, non adottando le misure necessarie a tutela dell'ambiente (e quindi risparmiando sui costi per la relativa adozione).</p>	<p>Art. 452-<i>quater</i> c.p.</p>	<p>Da 400 a 800 Quote Art. 9</p>	<p>***</p>
<p><u>Delitti colposi contro l'ambiente</u> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-<i>bis</i> e 452-<i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Per il reato in esame valgono le considerazioni svolte per i due reati descritti nei riquadri precedenti. Ciò che caratterizza il reato in esame è l'atteggiamento soggettivo dell'autore del reato il quale commette il fatto di inquinamento o disastro ambientale per colpa (e quindi per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione delle norme a tutela dell'ambiente).</p>	<p>Art. 452-<i>quinqües</i> c.p.</p>	<p>Da 200 a 500 Quote</p>	<p>***</p>

<p><u>Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora la Società – nello smaltimento di materiali radioattivi – li abbandona o se ne disfa illegittimamente.</p>	Art. 452- <i>sexies</i> c.p.	Da 250 a 600 Quote	***
<p><u>Circostanze aggravanti</u> Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-<i>bis</i> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-<i>bis</i> sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione delle circostanze aggravanti all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - tre o più dipendenti della Società si accordano utilizzando le strutture e i mezzi della stessa per compiere reati ambientali; - uno o più dipendenti della Società concorrono con un'associazione di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.</p>	Art. 452- <i>octies</i> c.p.	Da 300 a 1000 Quote	***
<p><u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. ***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 727- <i>bis</i> c.p.	Fino a 250 Quote	***
<p><u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. ***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 733- <i>bis</i> c.p.	Da 150 a 250 Quote	***

<p><u>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 1, comma 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150,</p>	<p>Per la violazione dell'art. 1 comma 1: fino a 250 Quote</p> <p>Per la violazione dell'art. 1 comma 2: da 150 a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>Art. 2 comma 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150,</p>	<p>Fino a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

<p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>			
<p><i>Omissis</i> Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150</p>	<p>Fino a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 3-bis comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150,</p>	<p>Fino a 250 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione</p> <hr/> <p>Da 150 a 250 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione</p> <hr/> <p>Da 200 a 300 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p> <hr/> <p>Da 300 a 500 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

<p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili. - Sanzioni penali</p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.</p> <p>(comma così modificato dall'art. 11, comma 2, D. Lgs. 46 del 2014)</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</p> <p>(comma così modificato dall'art. 11, comma 2, D. Lgs. 46 del 2014)</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>(comma così modificato dall'art. 11, comma 2, D. Lgs. 46 del 2014)</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.</p>	<p>Art. 137, comma 3 e 5, primo periodo, e 13 D. Lgs. 152/2006</p>	<p>Da 150 a 250 Quote</p>	<p>***</p>
<p>(comma modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010, poi dall'art. 11, comma 2, D. Lgs. 46 del 2014)</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p> <p>***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p>	<p>Art. 137, comma 2 e 5, secondo periodo, e 11 D. Lgs. 152/2006</p>	<p>Da 200 a 300 Quote Art. 9, comma 2</p>	<p>***</p>

<p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <p>- la Società apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.</p>			
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.</p> <p>I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>Art. 256, D. Lgs. 152/2006</p>	<p>Per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo: fino a 250 Quote</p> <p>Per la violazione dei commi 1, lettera b), e 3, primo periodo e 5: da 150 a 250 Quote</p> <p>Per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p>

<p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società effettua l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento o commercio di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di legge. - la Società gestisce una discarica non autorizzata. 			
<p>Bonifica dei siti</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. - la Società non effettua la comunicazione di cui all'art. 242. 	<p>Art .257, D. Lgs 152/2006</p>	<p>Per la violazione del comma 1: fino a 250 Quote</p> <hr/> <p>Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 Quote</p>	<p>***</p>

<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (<i>Omissis</i>)</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario previsto dall'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti; - la Società effettua il trasporto di rifiuti e riporta sul formulario dati incompleti o inesatti; - la Società predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti. - la Società trasporta rifiuti utilizzando il certificato falso di cui al punto che precede. 	<p>Art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs 152/2006</p>	<p>Da 150 a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti</p> <p>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. 	<p>Art. 259, comma 1 D. Lgs 152/2006</p>	<p>Da 150 a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-<i>bis</i> e 32-<i>ter</i> del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto. 	<p>Art. 260¹⁵ D. Lgs 152/2006</p>	<p>Per la violazione del comma 1: da 300 a 500 Quote</p> <p>Per la violazione del comma 2: da 400 a 800 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D. Lgs. 231/2001</p>

¹⁵ La norma in commento è stata abrogata per effetto del D. Lgs. n. 21/2018. Il testo è stato trasposto nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.

<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI ¹⁶ – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.</p> <p>Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.</p> <p>Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.</p> <p>La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; - la Società inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; - il trasportatore della Società omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la documentazione necessaria a individuare le caratteristiche dei rifiuti sulla base della normativa vigente. 	<p>Art. 260-bis D. Lgs 152/2006</p>	<p>Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo: da 150 a 250 Quote</p> <p>Per la violazione del comma 8 secondo periodo da 200 a 300 Quote.</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
--	---	--	--

¹⁶ In base all'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, si comunica che a far data dal 1 gennaio 2019, il SISTRI non è più operativo. Al suo posto, al fine di garantire la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, il decreto prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, indicando altresì i soggetti che sono tenuti ad iscriversi.

<p><u>Emissioni in atmosfera - Sanzioni</u> (Omissis) Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (Omissis)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - la Società supera i valori limite di emissioni in atmosfera e i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>Art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006</p>	<p>Fino a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono</u> La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n.594/91, come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - la Società produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla l.n. 549/1993.</p>	<p>Art.3, comma 6 della L. n. 549/1993</p>	<p style="text-align: center;">Da 150 a 250 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

<p>Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"</p> <p>Art. 8. Inquinamento doloso</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Art. 9. Inquinamento colposo</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art 8, comma 1 D. Lgs. 202/2007</p>	<p>Da 150 a 250 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
	<p>Art. 8, comma 2 D. Lgs. 202/2007</p>	<p>Da 200 a 300 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>		
		<p>Art 9, comma 1 D. Lgs. 202/2007</p>	<p>Fino a 250 Quote</p>	<p>***</p>
		<p>Art 9, comma 2 D. Lgs. 202/2007</p>	<p>Da 150 a 250 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (<i>Omissis</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>(<i>Omissis</i>) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/1998</p>	<p>In relazione al comma 3, 3-bis e 3-ter da 400 a 1000 Quote</p> <p>In relazione al comma 5 da 100 a 200 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p align="center">***</p>
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (<i>Omissis</i>) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere commesso laddove: – un amministratore di APPIA assume alle dipendenze della Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto al fine di avvantaggiare la Società corrispondendo ad esempio al lavoratore una retribuzione inferiore ai parametri di legge.</p>	<p>Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998</p>	<p>Da 100 a 200 Quote entro il limite di 150.000 euro</p>	<p align="center">***</p>

<p>– la Società instaura un rapporto di fornitura con un fornitore che impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno così beneficiando di prezzi di fornitura più vantaggiosi.</p>			
---	--	--	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 terdecies D. Lgs. 231/2001

Razzismo e xenofobia

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società:</p> <p>A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora la Società propagandi idee che si fondano sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, a vantaggio della stessa.</p>	<p>Art. 3, comma 3-bis L. 654 del 1975 abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p.</p>	<p>Da 200 a 800 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p>	<p>Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Frode in competizioni sportive</u></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p> <p align="center">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 1 L. del 13 dicembre 1989 n. 401</p>	<p>Per i delitti: fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p> <p>Per le contravvenzioni: fino a 260 Quote</p>	<p align="center">***</p>
<p><u>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</u></p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di giuoco</p>	<p>Art. 4 L. del 13 dicembre 1989 n. 401</p>	<p>Per i delitti: fino a 500 Quote</p> <p>Art. 9, comma 2</p> <p>Per le contravvenzioni: fino a 260 Quote</p>	<p align="center">***</p>

illegale.

La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

Reati Tributari

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - la Società, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di evadere dette imposte, utilizza fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indica elementi passivi fittizi.</p>	<p>Art. 2 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Comma 1: fino a 500 Quote Comma 2-bis: fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p><u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato in esame potrebbe essere realizzato laddove: - la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si procura da un professionista abilitato un visto di conformità mendace o una certificazione tributaria per un credito di importo inferiore a quello effettivo, quando ricorrono congiuntamente gli elementi indicati dalla norma.</p>	<p>Art. 3 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	<p>Se, in seguito alla commissione dei delitti in oggetto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p><u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>Art. 8 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Comma 1: fino a 500 Quote Comma 2 bis: fino a 400 Quote Art. 9, comma 2,</p>	

<p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società emette una fattura relativa ad un'operazione inesistente al fine di consentire ad un terzo di dedursi quel costo fittizio ed evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto. <p>In tale ipotesi, l'interesse o vantaggio della Società potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.</p>		lett. c), d) ed e)	
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in occasione di un'ispezione o verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di APPIA, viene negata l'esibizione di documentazione di cui è obbligatoria la conservazione in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 	Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)	
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società aliena simulatamente un bene o compie altri atti fraudolenti sullo stesso in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; - al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi, la Società indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi. 	Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)	
<p>Dichiarazione infedele</p> <p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente;</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 	Art. 4 D. Lgs. 74/2000 (quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai	Fino a 300 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)	

<p>quello effettivo ed elementi passivi inesistenti, laddove ricorrono le altre condizioni previste dalla norma.</p>	<p>quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000)</p>		
<p>Omessa dichiarazione È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - la Società, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presenta la dichiarazione relativa a dette imposte entro novanta giorni dalla scadenza del termine.</p>	<p>Art. 5 D. Lgs. 74/2000 (quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000)</p>	<p>Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	
<p>Indebita compensazione È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, nell'ambito di APPIA il reato potrebbe essere realizzato laddove: - la Società non versa le somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti ad essa non spettanti; - la Società non versa le somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti inesistenti.</p>	<p>Art. 10-<i>quater</i> D. Lgs. 74/2000 (quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa</p>	<p>Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)</p>	

	conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000)		
--	---	--	--

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Articolo 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001

Contrabbando

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p>Si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale-TULD)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	***	Fino a 200 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e)	Quando i diritti di confine superano 100.000,00 euro si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 Quote

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

[L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]

Reati Transnazionali

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Associazione per delinquere</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p align="center">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p align="center">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Si rinvia alle condotte indicate con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p., qualora aventi carattere transnazionale.</p>	<p align="center">Art. 416 c.p.</p>	<p align="center">Da 400 a 1000 Quote</p>	
<p><u>Associazione di tipo mafioso</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p align="center">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p align="center">***</p>	<p align="center">Art. 416-bis c.p.</p>	<p align="center">Da 400 a 1000 Quote</p>	<p align="center">Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione amministrativa della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16 comma 3</p>

<p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>Si rinvia alle condotte indicate con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p., qualora aventi carattere transnazionale.</p>			
<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 291- quater DPR 43/1973</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p>	
<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p>	<p>Art. 74 DPR 309/1990</p>	<p>Da 400 a 1000 Quote</p>	

<p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Si rinvia alle condotte indicate con riferimento al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, qualora aventi carattere transnazionale.</p>			
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis) Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"</p>	<p>Da 200 a 1000 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società Si rinvia alle condotte indicate con riferimento al reato di cui all'art. 377-bis c.p., qualora aventi carattere transnazionale.</p>	<p>Art. 377-bis c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

<p>Favoreggiamento personale</p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ai sensi della Legge n. 146/2006, il reato è considerato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>Si rinvia alle condotte indicate con riferimento al reato di cui all'art. 378 c.p., qualora aventi carattere transnazionale.</p>	<p>Art. 378 c.p.</p>	<p>Fino a 500 Quote</p>	<p>***</p>
--	--------------------------	-----------------------------	------------

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Art. 25 septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Furto di beni culturali</u> Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 518 <i>bis</i> c.p.	Da 400 a 900 Quote	
<p><u>Appropriazione indebita di beni culturali</u> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 518 <i>ter</i> c.p.	Da 200 a 500 Quote	Nel caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
<p><u>Ricettazione di beni culturali</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	Art. 518 <i>quater</i> c.p.	Da 400 a 900 Quote	

<p><u>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</u> Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 518 <i>octies</i> c.p.</p>	<p>Da 400 a 900 Quote</p>	
<p><u>Violazione in materia di alienazione di beni culturali</u> E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 518 <i>novies</i> c.p.</p>	<p>Da 100 a 400 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Importazione illecita di beni culturali</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 518 <i>decies</i> c.p.</p>	<p>Da 200 a 500 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

<p><u>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</u></p> <p>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 518 <i>undecies</i> c.p.</p>	<p>Da 200 a 500 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</u></p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p style="text-align: center;">*** ***</p> <p>Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società</p> <p>A titolo esemplificativo, la condotta potrebbe realizzarsi qualora la Società cagioni la distruzione, il deterioramento o il deturpamento di un bene paesaggistico nei pressi dello stabilimento.</p>	<p>Art. 518 <i>duodecies</i> c.p.</p>	<p>Da 300 a 700 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p><u>Contraffazione di opere d'arte</u></p> <p>E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <p>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 518 <i>quaterdecies</i> c.p.</p>	<p>Da 300 a 700 Quote</p>	<p style="text-align: center;">***</p>

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI, SANZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO

Art. 25 duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
<p><u>Riciclaggio di beni culturali</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. *** La commissione di tale reato all'interno di APPIA non è configurabile.</p>	<p>Art. 518 <i>sexies</i> c.p.</p>	<p>Da 500 a 1000 Quote</p>	
<p><u>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u> Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. *** *** Esemplificazione delle possibili modalità di commissione del reato all'interno della Società A titolo esemplificativo, la condotta potrebbe realizzarsi qualora la Società cagioni la devastazione di un bene paesaggistico nei pressi dello stabilimento.</p>	<p>Art. 518 <i>terdecies</i> c.p.</p>	<p>Da 500 a 1000 Quote</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

APPIA ENERGY S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EXD. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Allegato 2

Organismo di Vigilanza

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 16/02/2024

Data 16/02/2024

Rev. N. 9.00

Sostituisce

Rev. N. 8.00 del 29/06/2021

Sommario

1. LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE, REQUISITI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.....	7
3. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
3.1. L'INFORMATIVA ALL'ODV DA PARTE DEI DIPENDENTI, DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI TERZI	8
3.2. IL RIPORTO DA PARTE DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	10
4. IL COORDINAMENTO CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I TERZI. 11	11
5. LE NORME ETICHE	12
6. LE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"	13
7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	13

1. La nomina e la composizione, requisiti, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per dispiegare la propria funzione esimente, il Modello deve essere efficacemente attuato. A tale scopo, è necessario che venga istituito - ai sensi del Decreto - un apposito Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri, incaricato di vigilare in maniera indipendente "sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" (art. 6, comma 1, lett. b).

Quanto alla sua composizione, nel silenzio della normativa, le Linee Guida di Confindustria e le più recenti pronunce giurisprudenziali indicano la struttura di tipo collegiale come più adeguata a una realtà aziendale di medie-grandi dimensioni, riservando invece la composizione monocratica alle realtà aziendali più piccole.

Le stesse Linee Guida individuano, in conformità alla normativa¹, quali requisiti fondamentali dell'OdV, (i) l'autonomia e l'indipendenza, (ii) la professionalità e (iii) la continuità di azione.

(i) Autonomia e indipendenza

L'OdV riporta direttamente e unicamente all'Organo Amministrativo.

L'autonomia e l'indipendenza mirano a garantire che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza interferenze o condizionamenti da parte della Società. Tali requisiti si ottengono garantendo all'Organismo libertà di azione, attribuzione di poteri autonomi e un'attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero, nel caso di APPIA Energy, al Consiglio di Amministrazione².

(ii) Professionalità³ e Onorabilità

¹L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede che deve trattarsi di "un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

²Secondo le Linee Guida di Confindustria "la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso."

³ Cfr Linee Guida Confindustria 2021, pagg. 79 e ss: "Come chiarito dalla giurisprudenza è essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: non è sufficiente un generico rinvio al curriculum vitae dei singoli. Il modello deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati. [...] È inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di Vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati. [...] per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio il già citato decreto 81 del 2008".

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso delle “competenze professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere nonché di strumenti e tecniche per svolgere efficacemente l'attività assegnata”.

Nello specifico, sono richieste competenze nel campo statistico e nella valutazione dei rischi, senza sottovalutare le conoscenze aziendalistiche, contabili e giuridiche.

Ai fini del rispetto del requisito dell'onorabilità, il Modello prevede delle cause di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica.

(iii) Continuità di Azione⁴

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, “si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza” consistente nel:

- vigilare sulla concreta efficacia e capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- controllare il rispetto, l'attuazione e l'efficacia del Modello da parte dei Destinatari;
- verificare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto dal Modello;
- verificare l'opportunità di modificare/aggiornare il Modello al mutare delle condizioni aziendali e/o del quadro normativo di riferimento;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto 231, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

⁴ Cfr Linee Guida Confindustria 2021, pag. 80: “Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico – finanziari. [...]. Con riferimento agli Organismi di Vigilanza a composizione plurisogettiva, il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, può essere soddisfatto attraverso diverse soluzioni: ad esempio, mediante la presenza di componenti interni i quali, alle condizioni prima indicate in punto di autonomia e indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, determinante per assicurare la necessaria continuità di azione. Oppure, soprattutto nelle ipotesi in cui si opta per la nomina di membri esclusivamente esterni, la costituzione di una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di coordinare l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno”.

1. pianificazione e attivazione delle necessarie procedure di controllo sulle attività. In tal modo si tiene aggiornata la mappatura delle attività potenzialmente a rischio (Risk Assessment) verificando, al contempo, gli atti e le operazioni posti in essere nell'ambito di tali aree;
2. possibilità di accesso, con cadenza regolare, agli archivi - cartacei e digitali - delle funzioni coinvolte nelle aree a rischio, al fine di verificare che le procedure in essere siano rispettate;
3. coordinamento con le altre funzioni aziendali, realizzato attraverso un sistema di report e flussi informativi, nonché attraverso l'indizione di specifiche riunioni finalizzate a conoscere l'andamento delle attività nelle aree a rischio;
4. possibilità di svolgimento di indagini interne e attività ispettive che si rendano eventualmente necessarie nell'accertamento di violazioni del presente Modello o, più in generale, di specifiche situazioni a rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
5. raccolta, elaborazione e tenuta delle informazioni rilevanti in ordine all'attuazione e al rispetto del Modello, nonché controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello;
6. monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni;
7. aggiornamento della lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o rese disponibili dalle funzioni aziendali;
8. con l'ausilio delle funzioni aziendali interessate, periodica verifica della idoneità e della coerenza con la normativa di riferimento del sistema di deleghe e procure in essere;
9. promozione di opportune iniziative volte a far sì che il Modello sia conosciuto e compreso da tutti i Destinatari. In particolare, l'OdV provvederà a coordinarsi con i responsabili delle singole Funzioni aziendali per la definizione dei programmi di formazione del personale, nonché per l'elaborazione delle comunicazioni periodiche e della documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso, da inviare ai Destinatari.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a documentare puntualmente tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate

Le verifiche condotte dall'OdV e il loro esito sono oggetto di report periodici indirizzati all'Organo Amministrativo, con eventuali proposte di miglioramento e integrazione del Modello, elaborate anche tenendo conto delle violazioni riscontrate, delle modifiche normative o dei riassetti societari intervenuti.

L'Organo Amministrativo delibera in ordine all'aggiornamento e adeguamento del Modello. Una

volta approvate le modifiche, il Modello aggiornato viene tempestivamente comunicato ai Destinatari, nonché all'OdV per le proprie attività istituzionali.

L'OdV, al fine di svolgere le suddette funzioni, è dotato dei seguenti poteri:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare la propria attività;
- accedere alla documentazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

L'Organismo dispone, inoltre, di poteri di spesa nell'ambito di un budget approvato all'inizio del proprio mandato dall'Organo Amministrativo, idoneo e sufficiente a garantire l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV ha comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi Funzione aziendale della Società, qualora fosse opportuno per il perseguimento di specifiche finalità.

I soggetti appartenenti a una Funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico a essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV avrà, altresì, la facoltà, ove necessario, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'OdV provvede a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse, le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso, il funzionamento della reportistica da e verso l'Organismo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma, al fine di pianificare la propria attività di verifica dell'idoneità del Modello. Il programma deve contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

2. Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo.

La nomina dei membri dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata con apposita dichiarazione che attesti, altresì, il possesso dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità di cui infra. La nomina avviene, per la prima volta, con la stessa delibera di approvazione e di adozione del Modello.

Successivamente, l'Organismo è rinnovato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il numero di esercizi sociali da quest'ultimo stabilito all'atto di nomina.

Con la delibera di nomina, l'Organo Amministrativo determina la retribuzione dei membri dell'OdV.

Come anticipato, possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le seguenti cause di ineleggibilità o incompatibilità:

- cause di ineleggibilità o decadenza previste per gli amministratori di società dall'art. 2382 del codice civile;
- sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo della Società e delle altre società del Gruppo;
- situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il soggetto nominato membro dell'OdV deve esplicitamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle anzidette situazioni di ineleggibilità o incompatibilità.

Al sopraggiungere di una "giusta causa", l'Organo Amministrativo può revocare l'OdV, provvedendo nel più breve tempo possibile alla nomina di altro/i soggetto/i.

Per "giusta causa" di revoca si intende, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo) l'omessa redazione della relazione annuale riepilogativa dell'attività svolta; l'omessa redazione del piano delle attività; l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; l'attribuzione di funzioni e di responsabilità operative

all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza; la violazione dell'obbligo di riservatezza; mancata partecipazione alle adunanze dell'OdV per tre sedute consecutive;

- la sopraggiunta necessità di riorganizzazione della Società;
- la violazione, nella gestione delle "segnalazioni", delle misure predisposte a tutela del soggetto segnalante.

3. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

3.1. L'informativa all'OdV da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi

Il Decreto 231 all'art. 6, II comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica. L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i dipendenti, nonché da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per APPIA Energy, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
- eventuali azioni ritenute in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - le eventuali significative anomalie di spesa;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili accertate durante la propria attività istituzionale o di cui sia – in qualunque modo – venuto a conoscenza;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società e/o i componenti degli organi sociali;
 - la documentazione aziendale da cui emerga o possa emergere l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e/o che incidano sull'osservanza del Modello;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;

- nota scritta relativa a qualunque criticità o conflitto di interessi sorga (ad esempio nell'ambito dei rapporti con la PA ecc.);
 - informativa in merito ad eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza;
 - report scritto da parte della figura coinvolta, e relativo verbale conclusivo di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative;
 - informativa in merito eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi alla selezione di appaltatori, subappaltatori o i loro referenti, fornitori, distributori e, in generale, le terze parti;
 - informativa in merito a eventuali situazioni di irregolarità riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine ad adempimenti connessi alle attività sensibili nelle aree a rischio reato contenute nelle parti speciali del Modello;
 - la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione.
- B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe (ad evento);
 - le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni e/o criticità emersa anche se risolta;
 - le decisioni riguardanti la richiesta di eventuali finanziamenti pubblici, sovvenzioni, incentivi e contributi pubblici a qualunque titolo denominati nonché le eventuali anomalie rilevate durante la fase di richiesta/esecuzione/monitoraggio della procedura;
 - l'elenco dettagliato delle gare pubbliche, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa nonché le eventuali anomalie riscontrate durante il procedimento di gara;
 - il bilancio annuale, corredato della nota integrativa;
 - i verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo;
 - i verbali delle Assemblee dei Soci;
 - l'informativa circa l'eventuale erogazione di sponsorizzazioni e/o di iniziative liberali;
 - reporting in merito allo status dei contenziosi in corso e/o conclusi anche, se del caso, in via transattiva;
 - ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi mediante proprio regolamento o richiesta.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli svolti dall'Organismo e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati. L'OdV sotto la propria responsabilità e discrezionalità stabilisce, dandone motivazione nei propri verbali, in quali casi attivarsi.

Per quanto concerne consulenti, collaboratori esterni e fornitori, APPIA Energy potrà inserire all'interno dei relativi contratti apposite clausole che prevedano un obbligo di informativa immediata a loro carico qualora ricevano da un dipendente/rappresentante della Società richieste o sollecitazioni al fine di porre in essere comportamenti suscettibili di determinare una violazione del Modello.

Tali informazioni devono essere fornite, in forma scritta, all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza, utilizzando un indirizzo e-mail dedicato: **odvappiaenergysrl@gmail.com**.

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone ingiustamente accusate con dolo o colpa grave.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo a svolgere ogni opportuna indagine - anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione - e dando comunicazione dell'attività svolta all'Organo Amministrativo nell'ambito del processo di reportistica, qualora dovesse riscontrare profili di criticità ai sensi del Decreto.

3.2. Il riporto da parte dell'OdV nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, alla necessità di interventi modificativi.

Nello specifico, l'OdV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione:

- all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- periodicamente, con cadenza annuale, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- tempestivamente, qualsiasi violazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza direttamente o tramite segnalazione da parte dei Destinatari;

- annualmente, attraverso una relazione riepilogativa, le attività svolte nei precedenti dodici mesi, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello rilevate, nonché le proposte relative agli aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione delle Funzioni o dei soggetti di volta in volta competenti per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV relaziona altresì per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su:

- eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, eventuali o necessari, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle figure coinvolte nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Resta inteso che l'OdV potrà avviare qualsiasi verifica anche non programmata. Contestualmente l'OdV provvederà a relazionare il Consiglio di Amministrazione circa l'utilizzo fatto delle risorse messe a propria disposizione.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere detenute e conservate presso gli uffici dell'OdV.

4. Il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e i terzi

Il Consiglio di Amministrazione e i terzi devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, può ricorrere alla collaborazione di tutte le figure coinvolte nei processi per richiedere consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali. Alle funzioni aziendali (incluse quelle

esternalizzate) che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV.

Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'attività.

5. Le norme etiche

L'OdV, nonché le risorse eventualmente assegnate, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate dalla Società, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati. Essi si applicano sia all'OdV sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di APPIA Energy;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti, ad esclusione di quelli di modico valore o tali da non ledere la capacità di giudizio;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda operante in nome o per conto di Essa;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

6. Le segnalazioni “Whistleblowing”

Le segnalazioni di condotte illecite e di violazioni del Modello, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, c.d. segnalazioni Whistleblowing⁵, devono essere trasmesse al canale interno istituito dalla Società ai sensi del d.lgs. 24/2023, ossia la piattaforma raggiungibile all’indirizzo **<https://whistleblowing.dataservices.it/MARCEGAGLIA>**, il cui link è pubblicato sul sito istituzionale della Società <https://www.appiaenergy.com/>.

La gestione delle segnalazioni è stata affidata ad un ufficio interno costituito *ad hoc* (il Gestore), l’unico ad avere accesso alla piattaforma e a ricevere e gestire le segnalazioni, assicurando la riservatezza delle informazioni acquisite e della identità del segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni di violazioni del Modello e del d.lgs. 231/2001 saranno condivise dal Gestore con l’Organismo di Vigilanza, il quale sarà coinvolto e reso edotto di ogni successiva fase di indagine e analisi della segnalazione.

7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per i periodi disposti dalla normativa di riferimento.

⁵Cfr., par. 6. *Il sistema di segnalazione “Whistleblowing”*, Parte Generale del Modello.

APPIA ENERGY S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EXD. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Allegato 3

Sistema Sanzionatorio

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2024	Data 16/02/2024 Rev. N. 9.00	Sostituisce Rev. N. 8.00 del 29/06/2021
--	---------------------------------	--

Sommario

1. Principi generali.....	3
2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti	6
3. Misure nei confronti del personale dirigente.....	7
4. Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.....	8
5. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni	9
6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	10

1. Principi generali

L'efficace attuazione del Modello da parte di Appia Energy S.r.l. richiede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Modello stesso e nel Codice Etico come previsto dagli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Il sistema sanzionatorio si applica ai Destinatari del Modello 231 della Società, ossia Il Consiglio di Amministrazione e i membri degli organi sociali di Appia Energy, i dipendenti di ogni grado della Società, nonché i consulenti, i collaboratori e, in genere, tutti i terzi che agiscono per conto della Società, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

Delle violazioni accertate e delle sanzioni irrogate la Funzione competente tiene costantemente informato l'OdV.

Il presente Modello prevede, infine, provvedimenti sanzionatori per i soggetti, anche esterni alla Società, che devono comunque ritenersi destinatari delle norme medesime.

L'applicazione delle sanzioni previste rimane del tutto indipendente dall'inizio e dall'esito di eventuali procedimenti penali ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Nell'ottica preventiva ispirata dal Decreto, invero, si ritengono condotte sanzionabili quelle che, pur non essendo penalmente rilevanti, sono dirette a ledere ovvero a indebolire l'efficacia organizzativa e di controllo del Modello, compromettendone la funzione normativa.

Il rispetto delle disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico rappresenta un obbligo per i dipendenti ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c.

Le disposizioni il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare sono formalmente dichiarate vincolanti per tutti i destinatari attraverso l'inserimento - mediante richiamo - nei contratti di lavoro dei dipendenti, attraverso circolare interna, attraverso l'inserimento - mediante richiamo - nei contratti con soggetti terzi nell'ambito delle attività aziendali relative alle aree a rischio.

È previsto, altresì, che le disposizioni relative all'illecito disciplinare vengano costantemente pubblicizzate all'interno e all'esterno dell'azienda, attraverso, ad esempio, attività di formazione e informazione in materia, ovvero, mediante affissione della regolamentazione in luoghi accessibili a tutti.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, che procede alla segnalazione delle carenze riscontrate.

Ferma la preventiva contestazione dell'infrazione rilevata secondo la procedura prescritta dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), le sanzioni si applicano nei confronti dei dipendenti che pongano in essere, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, volte a garantirne la trasparenza, veridicità e verificabilità;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure istituite;
- d) impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- e) inosservanza delle disposizioni relative al sistema delle deleghe;
- f) mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- g) omissione di controlli e/o di informazioni attinenti al bilancio e alle altre comunicazioni sociali;
- h) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità, al fine di verificarne le azioni poste in essere nell'ambito delle aree a rischio;
- i) effettuazione, con dolo o con colpa grave, di segnalazioni infondate, ove siano accertati dall'Autorità procedente profili di responsabilità legati alla falsità della segnalazione stessa;
- l) violazione del d.lgs. 24/2023 e/o dell'atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni (c.d. "Whistleblowing") quale:

- minaccia, forma di ritorsione, azione discriminatoria o comportamento comunque lesivo dei diritti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- omessa verifica da parte del Gestore di quanto riportato dal segnalante;
- trasmissione di segnalazione infondata con dolo o colpa grave o comunque abusiva del sistema di segnalazione messo a disposizione dalla Società, quali le segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti.

- m) comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- n) comportamenti che, sebbene non rientranti nelle fattispecie di reato di cui al Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione.

Inoltre, il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008¹, nonché delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare.

¹ D. Lgs. n. 81/2008: art 20 - Obblighi dei lavoratori:

"1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il tipo e l'entità delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente saranno irrogate alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del Codice Civile, secondo la gravità dell'infrazione e valutati in base ai seguenti criteri generali:

1. intensità del dolo/gravità della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
2. mansioni e livello gerarchico del dipendente;
3. rilevanza degli obblighi violati;
4. potenzialità ed entità del danno derivante alla Società;
5. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
6. reiterazione delle condotte inosservanti;
7. il livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato.

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali previste nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono quelle previste dal CCNL applicato in azienda², nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni disposte dalla Società saranno comunicate all'OdV.

Le condotte sopra indicate, se poste in essere dai dipendenti, possono dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, ai seguenti provvedimenti:

a) **richiamo verbale** in caso di lieve inosservanza, da parte del dipendente, delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;

b) **ammonizione scritta** qualora le violazioni di cui al punto precedente siano gravi o reiterate;

c) **multa**, non superiore a quanto indicato nel CCNL, della retribuzione base parametrica quando il dipendente che, essendo già incorso nel provvedimento di ammonizione scritta, persiste nella violazione, nonché nelle ipotesi di violazione del Modello e del Codice Etico di maggior gravità rispetto a quelle sanzionate ai punti precedenti, che non determinino danni per la Società;

d) **sospensione dal lavoro e della retribuzione globale**, non superiore a quanto indicato nel CCNL, nei confronti del dipendente che violi dolosamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nel Modello e nel Codice Etico che non integrino reato presupposto, nonché nei casi di reiterata violazione colposa di obblighi rilevanti;

e) **licenziamento con preavviso** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero al lavoratore che sia incorso per almeno tre volte negli ultimi due anni in sospensioni del lavoro e della retribuzione per le mancanze di cui ai punti precedenti;

f) **licenziamento senza preavviso** per il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione del Modello, tale da determinare l'applicabilità a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero il verificarsi delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio alla Società o, ancora, nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro non consenta la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

² Il CCNL applicato alla Società è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori Addetti al Settore Elettrico

3. Misure nei confronti del personale dirigente

Il rapporto dirigenziale è un rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria.

Ciò premesso, il rispetto, da parte del personale dirigenziale, del Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Le condotte dei dirigenti che costituiscono illecito disciplinare, oltre a quelle delineate per i dipendenti, sono:

- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di “responsabile gerarchico”, sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le azioni poste in essere nell'ambito delle aree a rischio;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, Appia Energy S.r.l., sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

4. Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, l'OdV ne dà avviso senza ritardo al Collegio Sindacale, il quale convoca l'Assemblea dei soci per i provvedimenti ritenuti più opportuni. Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la Società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione di responsabilità sociale *ex art. 2393 c.c.* e seguenti a giudizio dell'Assemblea.

In caso di violazione del Modello da parte del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Amministrativo il quale, provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

5. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico della Società costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 c.c. e può determinare, in virtù di apposite clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno.

Si provvederà, ove necessario, all'elaborazione, all'aggiornamento e all'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione dello stesso procedendo alla loro eliminazione, l'Organo Amministrativo assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale, gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato. In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.